



GLI STRANIERI NELL'ALTO MEDIOEVO*

di

Carmelina Urso

Lo straniero rappresentava nella prima società medievale una figura ambigua e complessa, sulla quale agivano antiche tradizioni e nuovi processi di esclusione.

Nei documenti lo identificavano specialmente i termini *alienus*¹, vale a dire estraneo, sconosciuto dalle origini ignote, e *peregrinus*, perché, secondo la definizione di Isidoro di Siviglia, giungeva *de longinqua regione* e, pertanto, se ne ignorava la parentela². I lemmi straniero ed estraneo erano divenuti quasi sinonimi, «in un'accezione», come precisa G. Todeschini, «ampia e in grado di oltrepassare il fatto semplice di provenire da un altro paese»³.

I confini territoriali, d'altronde, erano allora in continuo divenire. Si era ormai ben lontani dalla consapevolezza tutta romana di vivere in un territorio delimitato da un *limes* che faceva da spartiacque con il mondo esterno, con il mondo della diversità. Lo straniero era stato collocato a lungo, prima che si ve-

* Non saranno oggetto di questo studio ebrei, schiavi e mercanti, perché ciascuna di queste categorie era sottoposta ad una legislazione speciale che necessita di specifiche e mirate indagini.

¹ L'idea di estraneità era resa, con sfumature diverse, anche da altri sostantivi, fra i quali *advena* (su cui vd. H.-H. Kortüm, *Advena sum apud te et peregrinus. Fremdheit als Strukturelement mittelalterlicher conditio humana*, in *Exil, Fremdheit und Ausgrenzung in Mittelalter und früher Neuzeit*, cur. A. Biher, S. Limbek, P.G. Schimdt, Würzburg 2000, pp. 115-135), *exteri* o *exterae gentes*, oltre che *extranei* (ad esempio: Cassiodoro, *Variae*, ed. Th. Mommsen, MGH, *Auct. Antiq.*, XII, 1894, I, 45, p. 41; V, 43, p. 170; e vd. C. Storti, *Stranieri ed "estranee" nelle legislazioni germaniche*, in *Le relazioni internazionali nell'alto Medioevo* [Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, LVIII], Spoleto 2011, pp. 388-391); i termini germanici *wargengus* o *warengangus* si ritrovano specialmente nel linguaggio giuridico: F.L. Ganshof, *L'étranger dans la monarchie franque*, in *Recueils de la société J. Bodin*, X, 2: *L'étranger*, Bruxelles 1958, pp. 8-9.

² Isidoro di Siviglia, *Etymologiarum sive originum libri XX*, ed. W.M. Lindsay, Oxford 1911 (pubbl. in versione digitale nella *Bibliotheca Augustana*), XIV, 4, 41.

³ G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 2007, pp. 52, 55.

rificassero sempre più intensi e devastanti contatti fra barbari e romani, nei luoghi marginali, che erano in realtà i luoghi dell'immaginario, lontani 'culturalmente' e 'territorialmente' dalla *civilitas* classica. Il romano, posto al centro geografico del mondo, nella zona favorita dalle condizioni climatiche, era 'naturalmente' perfetto e giusto. A Nord, nei territori dimenticati dal sole, vivevano uomini forgiati dal freddo, selvaggi, forti, atti alle gesta eroiche, ma poco intelligenti, incapaci di programmare strategicamente grandi imprese; a Sud, la calura determinava la presenza di uomini difettosi quanto a coraggio ed intraprendenza, ma meglio dotati di intelligenza, anche pratica.

I Germani erano, dunque, considerati individui pericolosi, nemici selvaggi⁴. Persisteva in fondo lo stereotipo antico del barbaro, caratterizzato da *furor*, *saevitia* e *crudelitas*⁵, che non possedeva, a differenza del romano, la "qualità intrinseca della libertà"⁶: i re barbari – scriveva ancora nel secolo VI Gregorio Magno⁷ – governavano un popolo di schiavi, erano padroni di schiavi. Non tutti e non per sempre però. Anche Gregorio Magno riferiva il termine barbaro quasi esclusivamente ai Longobardi, a quei nemici con i quali si era dovuto confrontare duramente nel tentativo di dare pace e tranquillità alle regioni italiane e soprattutto a Roma. Per il pontefice, così come – in un altro contesto certo, ma nello stesso periodo – per Gregorio di Tours, esisteva fra le varie popolazioni germaniche che da tempo si erano sostituite alla *romanitas* una circostanza discriminante d'ordine religioso. Era stata la conversione al cattolicesimo a trasformare quei popoli – sia che fossero rimasti a lungo ancorati alle cre-

⁴ Per queste riflessioni, «basate sulla tradizione etnografica romana e sulla visione della geografia», vd. G. Halsall, *The barbarian invasions*, in *The new Cambridge medieval history*, I. c. 500-c. 700, cur. P. Fouracre, Cambridge 2005, pp. 38-41; cfr. inoltre Id., *Barbarian invasions and the roman West*, 376-568, Cambridge 2007.

⁵ Sul punto, vd. W.R. Jones, *The image of the barbarian in medieval Europe*, in «Comparative studies in society and history», 13 (1971), pp. 376-407.

⁶ B. Judic, *Grégoire le Grand et les barbares*, in *Le barbare, l'étranger: images de l'autre* [Actes du colloque organisé par le CERHI (Saint-Étienne, 14 et 15 mai 2004)], cur. D. Nourisson, Y. Perrin, Saint-Étienne 2005, p. 139 e pp. 137-146 sul pensiero di Gregorio in tema di barbari; sul punto cfr. anche G. Halsall, *Funny foreigners: laughing with the barbarians in late antiquity*, in *Humour, history and politics in late antiquity and the early middle ages*, ed. by G. Halsall, Cambridge 2002, p. 91, dove il concetto è recuperato nella letteratura classica da Plinio in poi.

⁷ Gregorio Magno, *Registrum epistularum*, ed. D. Norberg, CCSL, 140-140A, 1982, XI, 4, nella trad. it. di V. Recchia, *Lettere* (I-IV), Roma 1999, IV, p. 23: *Hoc enim inter reges gentium et imperatorem Romanorum distat, quia reges gentium domini servorum sunt, imperator vero Romanorum dominus liberorum*. Sulle «combinazioni barbarica crudelitas e feritas [...] che connotano i popoli stranieri all'insegna di una selvaggia ferocia, antitetica ai valori di *humanitas* attribuiti alla propria civiltà» da Gregorio Magno, vd. C. Ricci, "Langobardorum episcopus"? *I Longobardi nell'esperienza pastorale di Gregorio Magno*, in *Tardo antico e alto medioevo. Filologia, storia, archeologia, arte*, cur. M. Rotili, Napoli 2009, pp. 63-65.

denze pagane e fossero pertanto qualificati per 'definizione' come estranei, stranieri⁸, sia che provenissero da una fase ariana – in 'amici' della chiesa, anzi in eredi della *romanitas*. Prima, «la différence de croyance, source de différenciation juridique [...] allant parfois jusqu'à faire de celui qui ne partage pas la même foi, non seulement un étranger, mais un ennemi»⁹. Prima, si potevano apostrofare solo come «cani» con i quali non era immaginabile che i *servi Dei* si spingessero a stringere alcun rapporto d'amicizia¹⁰.

La mentalità barbarica, d'altro canto, distingueva l'elemento estraneo al corpo del *populus* in quanto appartenente ad un diverso raggruppamento etnico, e lo definiva straniero, "Stammfremde", dato che «the primary sense of belonging was to a *natio* rather to a *regio*»¹¹. Tale individuo, nelle antiche *consuetudines* barbariche, non poteva contare su alcuna protezione, neanche sull'applicazione del principio della personalità del diritto che aveva efficacia solo sui sudditi giuridicamente riconosciuti come tali¹², e rischiava di essere aggredito, schiavizzato e venduto. L'idea, tuttavia, era destinata ad evolversi ben

⁸ I pagani erano spesso indicati come barbari (così sono denominati, ad esempio, i Boemi ribellatisi alla dominazione franca: *Annales Fuldenses*, ed. F. Kurze, MGH, *Script. rer. Germ. in usum scholarum*, VII, 1891, a. 849, p. 40) crudeli (*Annales Bertiniani*, ed. G. Waitz, MGH, *Script. rer. Germ. in usum scholarum*, V, 1883, a. 839, p. 20: [...] *inter barbaras et nimiae feritatis gentes inmanissimas habuerant*) e *natura feroces*, come lo erano – a parere di Eginardo – i Sassoni, dediti al culto del demonio (Eginardo, *Vita Karoli*, ed. O. Holder-Egger, MGH, *Script. rer. Germ. in usum scholarum*, XXV, 1911, c. 7, p. 9).

⁹ J. Gaudemet, *L'étranger au Bas-Empire*, in *Recueils de la société J. Bodin*, X, 1: *L'étranger*, Bruxelles 1958, p. 217 e pp. 229-235 sulla discriminazione religiosa. Sul caso particolare degli slavi, vd. V. Peri, *L'ingresso degli slavi nella cristianità altomedievale europea*, in *Roma fra Oriente e Occidente* [Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLIX, 1], Spoleto 2002, pp. 401-453.

¹⁰ Per un esempio, *Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV cum continuationibus*, ed. B. Krusch, MGH, *Script. rer. Merov.*, II, 1956² = Fredegario, *Chronic.*, IV, 68, p. 154.

¹¹ G. Constable, *Frontiers in the Middle Ages*, in *Frontiers* [Proceeding of the third European Congress of medieval studies. Jyväskylä, 10-13 June 2003], cur. O. Merisalo, P. Pahta, Louvain-la-Neuve 2006, pp. 3-28, qui p. 5.

¹² F.L. Ganshof, *L'étranger dans la monarchie franque* cit., pp. 19-21. Complicato è stabilire se più tardi nei vari regni romano-barbarici fosse applicato agli stranieri il principio della personalità del diritto (tema ampiamente indagato da C. Storti, *Stranieri ed "estrangei" nelle legislazioni germaniche* cit., pp. 410-428). Le indicazioni sono, a mio parere, ambigue e contraddittorie; se, infatti, la *Lex Ribuaria* (edd. F. Beyerle, R. Büchner, MGH, *Legum Sectio*, I, 3, 2, 1954, 40 [36], 1-4, p. 92) 'compone' l'assassinio dello straniero facendo riferimento alla sua diversa origine e al valore assegnatogli in relazione alla sua nazionalità, l'*Editto di Rotari* (in *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, cur. C. Azzara, S. Gasparrini, Roma 2005², c. 367, pp. 106-107), oltre a porre lo straniero sotto la protezione regia, estende alla sua persona la validità della legge longobarda.

presto e a cedere al sentimento di comune appartenenza, derivato dall'esistenza di un'autorità dinastica che, unica e assoluta fonte di potere, valeva a rendere coesi tutti i sudditi. Straniero divenne pertanto chi non era sottoposto all'autorità regia di riferimento nel territorio e non viveva stabilmente nel *Regnum*¹³.

È da segnalare tuttavia che, nel panorama dei regni barbarici, quello franco rimase a lungo contrassegnato da una situazione giuridico-istituzionale originale, foriera di pericolosi esiti in materia di gestione dello 'straniero', sulla quale vale la pena soffermarsi a riflettere. La concezione patrimoniale dello stato, in virtù della quale lo stesso era inteso come un patrimonio familiare sottoposto alle normali leggi successorie, ne provocò più volte la partizione in diverse unità amministrative, i *regna francorum*; ciò creava le premesse di contenziosi e scontri fra i vari sovrani merovingi che sfociarono più volte, nel secolo VI, in perniciose guerre civili. In tali momenti poteva accadere che i sudditi dell'uno o dell'altro dei *reges* coinvolti nello scontro fossero respinti alle frontiere¹⁴, presi prigionieri e, talvolta, avviati al mercato schiavile, né più né meno di quanto si verificava durante le spedizioni militari ai danni delle popolazioni straniere¹⁵. Intorno al 533-534, ad esempio, diversi membri dell'aristocrazia senatoriale, che erano stati consegnati come ostaggi a garanzia dell'accordo siglato fra i due sovrani merovingi Teoderico I e Childeberto I, figli di Clodoveo, allorquando i rapporti fra i due s'incrinarono, furono ridotti in schiavitù. Furono, precisa Gregorio di Tours, «assegnati ai servizi pubblici; e chiunque li prese in custodia, ne fece dei servi»; solo alcuni riuscirono a fuggire, gli altri rimasero ad ingrossare le fila della servitù¹⁶.

¹³ Per queste sottili distinzioni, vd. F.L. Ganshof, *L'étranger dans la monarchie franque* cit., pp. 5-9; la definizione di Ganshof non soddisfa, in quanto puramente giuridica e dunque limitativa, R. Le Jan, *Remarques sur l'étranger au haut Moyen Âge*, in *L'image de l'Autre dans l'Europe du Nord-Ouest à travers l'histoire*, cur. J.-P. Jessenne, Villeneuve d'Ascq 1996, p. 24. Sullo status giuridico dei barbari nel mondo romano, dove erano considerati ora come *deditici*, ora come *foederati*, oppure come *laeti*, vd. invece J. Gaudemet, *L'étranger au Bas-Empire* cit., pp. 218-229.

¹⁴ Chilperico I di Neustria, in lotta con il fratello Gontrano, ordinò che fossero poste delle sentinelle a guardia del ponte sull'Orge affinché non si consentisse a nessuno proveniente dal regno del fratello di penetrare in Neustria: Gregorio di Tours, *Libri Historiarum X*, edd. B. Krusch, W. Levison, MGH, *Script. rer. Merov.*, I, 1, 1937-1951, VI, 19; e vd. IX, 1. 20 per altri esempi.

¹⁵ Gregorio di Tours ci offre più di una testimonianza in tal senso: *LH*, III, 11. 21. 23. 28; IV, 17. 23 e *passim*.

¹⁶ Greg. Tur., *LH*, III, 15. Sul concetto di straniero in Gregorio di Tours, vd. W.A. Goffart, *Foreigners in the Histories of Gregory of Tours*, in Id., *Rome's fall and after*, London 1989, pp. 275-292, dove si nota come il vescovo di Tours, per segnalare un non 'native', usi di solito il nome etnico del popolo d'appartenenza senza che ciò implichi necessariamente un riferimento allo status di straniero. In realtà, sempre a parere di Goffart, Gregorio usò il termine *extraneus* solo per indicare un personaggio di cui era incerta l'appartenenza alla famiglia reale (Greg. Tur., *LH*,

L'episodio testimonia il trattamento che rischiavano di subire i sudditi franchi in caso di rottura delle relazioni politiche tra i *regna francorum*; non chiarisce, però, se i rischi erano riconducibili anche all'appartenenza etnica. Pur concordando nelle linee generali con quanti¹⁷ hanno sostenuto che il criterio etnico non è un elemento su cui puntare quando s'indaga il tema oggetto del nostro studio, in quanto "arbitraire et politique", ritengo che esso dovesse in qualche maniera incidere, quantomeno come aggravante, in alcuni momenti e in alcune circostanze.

Che, d'altronde, le diverse 'nazionalità' presenti nel territorio franco abbiano mantenuto per secoli la loro identità, anche a volere considerare quest'ultima «more territorial than ethnic»¹⁸, mi pare sia confermato dall'insistenza con la quale, ancora nel secolo VII, le fonti le registrano. Quando, ad esempio, Dagoberto mosse guerra contro i *Wasconae*, che si erano ribellati ai Franchi e avevano raziato il regno del fratello Cariberto, si avvalse di un poderoso esercito formato da gruppi molto eterogenei, guidati dai loro *duces*: otto, precisa la fonte, erano *ex genere Francorum*, i rimanenti *ex genere Romanorum, Burgundionum, Saxsonum*. Ad essi si accompagnavano inoltre più *comites*¹⁹. Nei documenti carolingi, addirittura, l'elenco si infittisce, cosicché compaiono Franchi e Romani, ma anche Goti, Burgundi, Alemanni, Bavari, Turingi, Frisoni, Sassoni e Longobardi²⁰.

Comunque sia, il *peregrinus*, inteso al momento nell'accezione di straniero e forestiero²¹, era protetto dalla legislazione barbarica che riprendeva, peraltro,

VI, 24; VII, 27: l'*extraneus* era Gundebaldo, che si diceva figlio di re Clotario e pretendeva una parte del regno merovingio).

¹⁷ Ph. Depreux (*Princes, princesses et nobles étrangers à la cour des rois mérovingiens et carolingiens: alliés, hôtes ou otages?*, in *L'étranger au moyen âge* [XXX^e Congrès de la S.H.M.E.S. (Göttingen, juin 1999)], Paris 2000, p. 138) riprende, approvandola, la tesi (peraltro già formulata da F.L. Ganshof, *L'étranger* cit., p. 6) di P.J. Geary, *Etnic identity as a institutional construct in the early Middle Ages*, in «Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien», 113 (1983), pp. 15-26, laddove (p. 17) si denuncia l'errata attitudine degli storici di utilizzare in maniera indistinta i termini 'etnico' e 'nazionalismo'.

¹⁸ P.J. Geary, *Etnic identity* cit., p. 18; e vd. anche Id., *Before France & Germany. The creation & transformation of the merovingian world*, New York-Oxford 1988, pp. 95-96, sulla complessità ed eterogeneità della popolazione del regno di Clodoveo.

¹⁹ Fredegario, *Chronic.*, IV, 78, pp. 159-160.

²⁰ Sulle diverse e più numerose, rispetto all'età merovingia, nazionalità presenti nell'impero carolingio, vd. Ph. Depreux, *Princes, princesses et nobles étrangers* cit., n. 25 di pp. 135-136 ove fonti.

²¹ Il termine che anche noi, più avanti, riferiremo quasi esclusivamente a quanti si mettevano in cammino per motivi religiosi, nel diritto romano, fino al IV secolo, indicava uno *status* d'inferiorità, poi, dalla seconda metà dello stesso secolo, passò a segnalare solo una differenza d'origine: «*Peregrinus* n'est plus opposé à *civis romanus*, mais à *civis*, pour qualifier celui qui vient d'une autre cité ou d'une autre province, par opposition à l'habitat originaire de sa cité» (J. Gaudemet, *L'étranger au Bas-Empire* cit., pp. 213-214 e *passim*).

le antiche tradizioni germaniche tanto ammirate da Tacito: «Nessun'altra gente», scriveva, «ha più sconfinata inclinazione ai conviti e all'ospitalità; chiudere le porte a uno, chiunque sia, è vergogna. Tutti accolgono l'ospite alla propria tavola, imbandita secondo i propri mezzi. Finita la disponibilità di cibo, chi aveva offerto l'ospitalità gli indica un'altra casa e ve lo accompagna; pur senza invito, entrano nella casa vicina, e non c'è differenza: vengono accolti con lo stesso riguardo. In fatto d'ospitalità nessuno fa distinzione tra persona conosciuta o sconosciuta. Quando l'ospite parte, è usanza concedergli ciò che chiede, e la franchezza nel chiedere è altrettanta. I doni sono per loro una gioia, né chi dona si sente in credito, né chi riceve in obbligo. Il tenore di vita, quando si è con gli ospiti, è quello comune»²².

Tutti i codici barbarici, pur con varie sfumature e con una insistenza che induce a sospettare la necessità di sanzionare una crescente e preoccupante ostilità sociale, assicuravano pertanto ospitalità allo straniero e foraggio al suo cavallo. Presso i Longobardi, l'*iterans homo* poteva raccogliere legna *propter utilitatem suam foris clausuram*, senza che gli fosse fatto rimprovero alcuno, e si disponeva persino il versamento di una multa, pari a nove volte il valore del cavallo di un viandante, qualora non fosse stato consentito alla bestia di pascolare in un campo già arato. Solo nel periodo del raccolto, com'è ovvio, si poteva impedire al cavallo l'accesso nel prato o nel seminato²³.

I Visigoti²⁴ precisavano che era concesso al viandante di accamparsi ai bordi della strada e di raccogliere legna per cuocere i cibi e per riscaldarsi, purché egli ponesse sempre la massima attenzione a che le fiamme non si propagassero tanto da danneggiare raccolti, vigneti, pometi, alberi e case. Tutti i guasti provocati per incuria dovevano essere risarciti. Era addirittura previsto che, lungo le vie pubbliche, si ritagliassero delle zone 'franche', larghe *medietas aripennis*, vale a dire 60 piedi²⁵, laddove coloro che si trovavano in viaggio po-

²² Tacite, *La Germanie*, cur. J. Perret, «Les Belles Lettres», Paris 1949, c. 21. Sul tema e sulle disposizioni legislative in materia, vd., ancora utile, F. Schupfer, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, I. *Le persone. La famiglia*, Città di Castello-Roma-Torino-Firenze 1907, pp. 74-81; e cfr. F.L. Ganshof, *L'étranger dans la monarchie franque* cit., pp. 5-36; M. Rouche, *L'alto Medioevo occidentale*, in *La vita privata*, I. *Dall'impero romano all'anno Mille*, cur. P. Veyne, trad. it., Roma-Bari 1987², pp. 330-331; R. Le Jan, *Remarques sur l'étranger* cit., pp. 23-32; H.C. Peyer, *Viaggiare nel Medioevo. Dall'ospitalità alla locanda*, trad. it., Roma-Bari 1997, pp. 31-33, 47-49; Ph. Depreux, *Princes, princesses et nobles étrangers* cit., pp. 133-154.

²³ *Editto di Rotari*, capp. 300, 358, pp. 88-89, 102-103, e n. 109 di pp. 123-124 sull'entità della multa.

²⁴ *Lex Visigothorum*, ed. K. Zeumer, MGH, *Legum Sectio*, I, 1, 1902, VIII, 2, 3, p. 320; VIII, 4, 25-27, pp. 342-343; e vd. anche VIII, 5, 5, p. 347.

²⁵ La misura corrispondeva, secondo H.C. Peyer (*Viaggiare nel Medioevo* cit., p. 47), a circa 20 metri.

tessero sostare. Chi avesse osato opporsi a tale deliberazione regia sarebbe stato obbligato a pagare al fisco quindici o otto soldi a seconda che fosse, rispettivamente, *maior persona* o *inferior persona*. Gli animali dello straniero trovati dentro la proprietà privata non potevano essere requisiti o cacciati via dal campo aperto, pena il versamento di un tremisse ogni due capi sequestrati, oppure ogni quattro capi espulsi. Se a commettere l'infrazione fosse stato, *nesciente domino*, un servo, questi sarebbe stato punito con cento colpi di frusta. L'*advena*, infine, poteva far pascolare i suoi animali senza provocare danni, senza in particolare sradicare alberi d'alto fusto, solo per due giorni, salvo che non fosse stato autorizzato a restare ancora per qualche tempo dal padrone del campo.

I Burgundi infliggevano una multa di tre soldi a colui che non rispondeva alla richiesta d'aiuto di un pellegrino, negandogli *tectum aut focum*; e contestavano al burgundo la possibilità di 'smistare' l'ospite nella casa di un romano²⁶.

La legislazione longobarda prendeva anche in considerazione l'eventualità che un individuo sconosciuto, uno straniero, fosse catturato dagli agenti della polizia campestre (degni o saltari) che lo avevano scambiato per uno schiavo fuggitivo. Qualora si fosse verificato un caso siffatto, la normativa pretendeva che la condizione sociale dell'individuo fermato fosse precisata al più presto, affinché la 'giustizia' non trattenesse illecitamente un uomo libero. Se si fosse appurata la condizione servile dello sconosciuto, questi sarebbe stato immediatamente consegnato dall'agente, che ne avrebbe ricavato un premio di due soldi (la cifra era definita *pro capite*), al giudice il quale si sarebbe affrettato ad individuare il padrone per riaffidarglielo. Lo straniero doveva essere rilasciato dall'autorità giudiziaria, e nessuno poteva permettersi di dilatare i tempi dell'inchiesta. Difatti, dopo aver precisato che nulla era da imputare al degano o allo sculdascio che avevano catturato l'individuo senza conoscerne l'identità, il legislatore decretava: «Se [...] il degano, o il saltario, ha tardato a fare [tutto] questo [l'indagine], paghi una composizione di 4 solidi, metà al proprio sculdascio e metà a colui cui appartiene la causa. Se lo sculdascio ha dimostrato negligenza, paghi una composizione di 8 solidi, metà al proprio giudice e metà a colui cui appartiene la causa. Se invece il giudice ha tardato ad indagare su costui o a darne comunicazione là da dove proviene quell'uomo, paghi al palazzo una composizione di 12 solidi. Se il giudice al quale è giunta comunicazione dimostra negligenza nel riprendersi quell'uomo o nel dare comunicazione al suo arimanno che: "In tale luogo il tuo uomo è stato catturato" e trascura tutto ciò, paghi al palazzo una composizione di 12 solidi. Ci sia un mese di tempo

²⁶ *Leges Burgundionum*, ed. L.R. De Salis, MGH, *Legum Sectio*, I, 2, 1, 1963, 38, 1. 7, pp. 69-70.

per fare la comunicazione in queste parti [del Regno]; e due mesi oltre gli Appennini, nei territori della Tuscia»²⁷.

Non era tuttavia lecito che il dovere dell'ospitalità si spingesse fino a trasformarsi in un'indebita protezione a gentaglia, ladri e malviventi, che, ovviamente, andavano puniti per i loro misfatti²⁸. A tale scopo, più di un legislatore, oltre a vietare l'accoglienza di tali figure, richiese che la presenza prolungata di un ospite sconosciuto, sulla cui identità era comunque opportuno indagare, fosse segnalata all'autorità del luogo entro un lasso di tempo che diventava brevissimo, al massimo due giorni, nelle zone di frontiera evidentemente più esposte ai pericoli. Nelle altre regioni si potevano aspettare anche otto giorni prima di inoltrare la denuncia. Il giudice o il vicario si sarebbero subito attivati *ut illius, qui in loco maior est, interrogatione discussus, qui sit aut propter quid venerit, possit agnosci*²⁹. Una lettura attenta della norma, che è ripetuta nella legislazione burgunda³⁰, consente, tuttavia, di appurare che, ancora una volta, la vera preoccupazione era riferita alla possibilità che lo sconosciuto fosse uno schiavo fuggitivo. Su questo punto, che non è nostra intenzione approfondire, le disposizioni sono molto puntuali e numerose, a testimonianza della cura con la quale si tutelavano gli interessi dei 'padroni'.

I vari codici, ovviamente, non mancavano poi di punire l'omicidio del forestiero: la legge dei Franchi Sali ripartiva la *compositio* fissata per comporre l'assassinio dell'ospite (ivi compreso lo straniero) tra tutti coloro che avevano diviso con lui il pasto³¹; i Ribuari che avessero ucciso uno straniero dovevano

²⁷ *Leggi di Liutprando*, in *Le leggi dei Longobardi* cit., c. 44, pp. 165-167, e n. 38 di p. 238 sui funzionari citati nel documento.

²⁸ *Lex Rib.*, 81 (78), p. 129: *De eo qui furem in domo recipit [...] ipse similis furonem culpabilis iudicetur*.

²⁹ *Lex Visig.*, IX, 1, 6, pp. 354-355; la norma è ribadita in IX, 1, 9, pp. 356-358. Naturalmente le stesse leggi proibivano esplicitamente di ospitare schiavi fuggitivi (vd., ad esempio, *Lex Visig.*, IX, 1, 4-5, pp. 353-354), ma su questo aspetto della tematica, come già precisato, non è nostra intenzione soffermarci.

³⁰ *Leges Burg.*, 39, 1-5, p. 71. Anche i Carolingi si preoccuparono di dare istruzioni sulla necessità di individuare l'origine degli stranieri: *Capitulare Missorum*, a. 803, in *Karoli Magni Capitularia*, ed. A. Boretius, MGH, *Legum Sectio*, II, *Capitularia regum francorum* I, 1883, c. 6, p. 115: *De fugitivis ac peregrinis, ut distringantur, ut scire possimus qui sint aut unde venerint*.

³¹ *Pactus legis salicae*, ed. K. A. Eckhardt, MGH, *Legum Sectio*, I, 4, 1, 1962, 43, 1-2, pp. 165-166: *Si quis in convivio, ubi quinque aut amplius fuerint, et unus ex ipsis fuerit interfectus [...] illi qui remanet aut uno convicto de se dare debent aut toti mortem illius componant; quia lex usque ad VII, qui fuerint in convivio, observatur. Sive in convivio illo plus quam VII fuerint, non omnes teneantur obnoxii, sed quibus fuerent et adprobati, illi secundum legem componant*; M. Rouche (*L'alto Medioevo occidentale* cit., p. 331) argomenta che «evidentemente [...] la comunità alimentare, in certi casi, non arrivava a "digerire" lo straniero, considerato sempre, più o meno, sinonimo di nemico».

versare al fisco il corrispondente valore personale, vale a dire duecento soldi se franco, centosessanta se burgundo o alemanno, frisone, bavaro e sassone, cento se romano³². I Bavari, dopo aver proibito a chiunque di molestare i *peregrini* in cammino *alii propter deum, alii propter necessitatem*, aggredendoli, facendoli prigionieri e, addirittura, vendendoli, ne punivano l'omicidio assegnando alle famiglie, qualora esistenti, cento soldi, e prevedendo la confisca dei beni dell'omicida o, in alternativa, il versamento di una multa di almeno ottanta soldi³³.

Medesimi principi ispirarono la normativa d'età carolingia. Pipino il Breve, Carlo Magno e figli ritenevano che essere ospitali fosse un sacrosanto dovere. Così enunciava, ad esempio, Pipino il Breve: *Quicumque in itinere pergit aut hostiliter vel ad placitum, nullum super suum pare praendat, nisi emere aut praecare potuerit, excepto herba, aqua et ligna; si vero talis tempus fuerit, mansionem nullus vetet*³⁴; e per Carlo Magno, «giacché il Signore, il giorno del Giudizio, dirà 'ero ospite e mi avete accolto'», tutti i *peregrini*, senza distinzione alcuna fra quelli ricchi e quelli poveri, fra quelli che si mettevano in cammino *propter Dem* e quelli che girovagavano per i più svariati motivi, dovevano essere accolti e avere garantiti *tectum, focus* e *aqua* per sé, paglia e fieno per gli animali ecc. Tutto andava fatto *propter amorem Dei* e *propter salutem animae*³⁵.

Con ogni evidenza, nella Gallia merovingia e carolingia, lo straniero, per sfuggire ad ogni tipo di aggressione, che evidentemente neanche il rigore della

³² *Lex Rib.*, 40 (36), 1-4, p. 92.

³³ *Lex Baiwariorum*, ed. E. L. Baro De Schwind, MGH, *Legum Sectio*, I, 5, 2, 1926, IV, 31, pp. 335-336 (dove si prendeva in considerazione l'eventualità che il *peregrinus* fosse scampato alla furia del suo aggressore, stabilendo che quest'ultimo: *quod fecit vel quod tulit, dupliciter conponat*); IV, 32, pp. 336-337 (dove si fissavano le composizioni relative all'omicidio del viandante, articolandole in relazione all'esistenza di familiari e alla destinazione, per così dire 'sociale', dei beni confiscati).

³⁴ *Pippini capitulare Aquitanicum*, a. 768, in *Pippini Capitularia*, ed. A. Boretius, MGH, *Legum Sectio*, II, *Capitularia regum francorum* I cit., c. 6, p. 43. Qualche anno prima aveva concesso anche significative esenzioni fiscali: *Capitulare Vernense*, a. 755, *ibidem*, c. 22, p. 37: *De peregrinis [...] ut eis tolloneus non tollant*. Più tardi, nel *capitulare* di Pipino d'Italia (*Pippini capitulare Papiense*, a. 787, in *Karoli Magni et Pippini filii capitularia italica*, ed. A. Boretius, *ibidem*, c. 4, pp. 198-199), l'intervento regio era volto a proteggere le autorità (vescovi, abati, conti, *vassi dominici* e tutti coloro che si recavano a palazzo), ai quali garantiva anche, ma solo nei mesi invernali, l'alloggio.

³⁵ *Capitulare missorum Generale*, a. 802, in *Karoli Magni Capitularia*, c. 27, p. 96: *Praecipimusque ut in omni regno nostro neque divitibus neque pauperibus neque peregrinis nemo hospitium denegare audeat [...]*; vd. anche *Capitula omnibus cognita facienda*, a. 801-814, *ibidem*, c. 1, p. 144: *Ut infra regna Christo propitio nostra omnibus iterantibus nullus hospitium denegat, mansionem et focum tantum; similiter pastum nullus contendere faciat, excepto pratum et messem*.

normativa vigente riusciva sempre a scongiurare, poteva fare affidamento sulla tutela del *rex*³⁶, così come peraltro avveniva presso altre popolazioni germaniche. L'editto di Rotari poneva *sub scuto potestatis omnes waregangi qui de exteris finibus in regni nostri finibus advenerint*³⁷; e una legge dei Bavari³⁸, alla quale si è già fatto cenno, puniva quanti avessero osato arrecare danno nella persona o nelle cose ad uno straniero in viaggio con una multa di centosessanta soldi destinata al fisco regio quale parte lesa, mentre al malcapitato che fosse riuscito fortuitamente a sopravvivere all'aggressione il reo avrebbe dovuto consegnare una somma raddoppiata rispetto a quella contemplata per comporre lo stesso reato ai danni di un Bavaro.

La sicurezza e l'incolumità degli stranieri erano particolarmente garantite dal legislatore carolingio. Lo si evince dagli orientamenti legislativi già segnalati e, soprattutto, dal disposto del *Capitulare missorum generale* dell'802 laddove si deliberava addirittura la pena di morte per coloro i quali avessero osato sottoporre al proprio servizio o vendere uno straniero³⁹. Ed è anche significativo che Eginardo, nella sua *Vita Karoli*, definisca *onerosa*, perché numerosa, la presenza straniera non solo a corte, ma anche nel regno. Carlo, precisa il biografo, *amabat peregrinos et in eis suscipiendis magnam habebat curam*, e la consapevolezza della ricompensa divina gli consentiva di superare le difficoltà anche economiche, *ingentia incommoda*, derivanti dai suoi principi⁴⁰. Certo la corte procedeva senza eccedere in atteggiamenti 'buonisti' o improntati a considerata superficialità; anzi, qualche precauzione l'imperatore dimostrava di volerla prendere quando, come si è detto, richiedeva un'indagine volta a chiarire *qui sint aut unde venerint* gli sconosciuti⁴¹.

I successori di Carlo si mantennero nel solco già tracciato; eppure nell'865, una donna frisone rischiò di essere venduta dalla sua ospite sassone proprio in quanto *exul e peregrina*. La prima cercò immediatamente di bloccare l'iniziati-

³⁶ Per questi aspetti e per i riscontri testuali, vd. F.L. Ganshof, *L'étranger dans la monarchie franque* cit., pp. 19 sgg.

³⁷ *Editto di Rotari*, c. 367, pp. 106-107; sul punto vd. C. Storti, *Stranieri ed "estranei" nelle legislazioni germaniche* cit., pp. 405-406.

³⁸ *Lex Baiwariorum*, IV, 31, pp. 335-336. F.L. Ganshof (*L'étranger dans la monarchie franque* cit., pp. 22-23) precisa che l'articolo è uno dei più antichi fra quelli che compongono la *Lex Baiwariorum*: risale, infatti, al secolo VII e deriva direttamente da un'analogia normativa merovingia.

³⁹ *Capitulare missorum Generale*, a. 802, c. 30, pp. 96-97: [...] *Si quis hoc transgredere praesumpserit, sciant se exinde damnum pati vitam praesumptiosus dispositum iussa domnum imperator.*

⁴⁰ Eginardo, *Vita Karoli*, c. 21, p. 26.

⁴¹ Vd. *supra* n. 30. Tale atteggiamento fu poi ripreso da Ludovico il Pio: F.L. Ganshof, *L'étranger dans la monarchie franque* cit., pp. 26-27 e n. 56.

va ostile nei suoi confronti, individuando un uomo potente che fosse in grado di fornirle la *tuitio* necessaria, *ut quia Dei timorem non habebant qui illi insidiabantur, per hominis formidinem saltem a malo quod cincinnebant, cessassent*⁴². Avrebbe potuto forse, puntualizza Ganshof⁴³, avvalersi della protezione del sovrano, ma il *mundeburdio* di un potente locale, peraltro contemplato dalla legge⁴⁴, sarebbe stato certamente più efficace nell'immediatezza del fatto.

La vicenda richiede un'attenta analisi: la donna frisone era a tutti gli effetti, a quella data, una suddita carolingia alla stessa stregua della sua ospite sassone, con la differenza che la Frisia faceva allora parte del regno di Lotario II, mentre la Sassonia apparteneva a Ludovico il Germanico. La frisone, a sentire la fonte, è in Sassonia *exul et peregrina*. Se ne deve forse dedurre che i sudditi dei regni carolingi nati dall'*Ordinatio imperii* giuridicamente diventavano 'stranieri' allorquando si spostavano da un regno all'altro? A sentire Régine Le Jan, la nozione di *patria*, con conseguente sentimento di appartenenza nazionale, emerge nei documenti solo alla fine del secolo X: solo a quella epoca, veramente «pour les Francs qui vivent en deçà de l'Escaut, la *patria* s'arrête aux frontières du royaume et les Lotharingiens sont devenus des étrangers»⁴⁵. Si può allora ipotizzare che nei due regni, impegnati, negli anni in cui fu scritta la *Translatio s. Alexandri* che tramanda l'accaduto, in uno dei tanti conflitti che ebbero per protagonisti i discendenti di Ludovico il Pio⁴⁶, si ripettesse quanto già sperimentato dai sudditi dei *regna francorum* durante le guerre civili che insanguinarono il paese. A farne le spese sarebbe stata, in questo caso, la frisone citata dalla nostra fonte. L'ipotesi è plausibile, così come lo è quella avanzata dalla stessa studiosa, per la quale la donna in questione era una straniera isolata, non inserita in un gruppo, in un sistema cioè di relazioni «horizontales ou hiérarchiques»; era in altri termini un *pauper*, un essere debole esposto anche al rischio di perdere la sua indipendenza⁴⁷. E, tuttavia, non potrebbe essere stata la diversità etnica, ancora avvertita come insanabile discriminante – lo suggerisco con ogni cautela –, a determinare atteggiamenti ostili nei confronti dell'*exul*, dell'estraneo?

⁴² *Translatio s. Alexandri*, ed. G.H. Pertz, MGH, *Scriptores*, II, 1829, c. 13, p. 680.

⁴³ F.L. Ganshof, *L'étranger dans la monarchie franque* cit., pp. 18, 20-21.

⁴⁴ A *seniores adventicii* si fa riferimento nei *Capitula per missos cognita facienda*, a. 803-813, in *Karoli Magni Capitularia*, c. 4, p. 157: *De adventiciis ut, cum missi nostri ad placitum nostrum venerint, habeant descriptum quanti adventicii sunt in eorum missatico et de quo pago sunt et nomina eorum, et qui sunt eorum seniores*.

⁴⁵ R. Le Jan, *Remarques sur l'étranger* cit., p. 26.

⁴⁶ Erano gli anni più difficili della controversia nata dall'azione intrapresa da Lotario II per ottenere il divorzio dalla moglie Teutberga, gli anni in cui si acuirono gli scontri con la corte pontificia e con l'imperatore Ludovico. Sulla vicenda e sui suoi risvolti politici, vd. C. Urso, *Tra essere e apparire. Il corpo della donna nell'Occidente medievale*, Acireale-Roma 2005, pp. 62, 126-127.

⁴⁷ R. Le Jan, *Remarques sur l'étranger* cit., pp. 31-32.

La Chiesa e i peregrini

La Chiesa, forse proprio per far fronte ad una situazione in cui si scontravano principi di antica civiltà e pratiche quotidiane che risultavano difficili da contrastare efficacemente e continuavano a creare problemi sociali nonostante i numerosi provvedimenti legislativi, intervenne utilizzando i suoi strumenti di persuasione e il suo sistema organizzativo⁴⁸. L'iniziativa che diede i risultati più efficaci e più duraturi nel tempo fu certamente l'istituzione di nuovi organismi assistenziali che affiancavano le strutture ecclesiastiche già operanti nel territorio. Nel 585, a Mâcon, nella Gallia merovingia, fu approvato un canone conciliare che responsabilizzava gli appartenenti all'*ordo ecclesiasticus* nei confronti dei bisognosi, dei poveri e dei pellegrini. E lo faceva in maniera originale, proibendo ai vescovi di possedere cani *ne forte hii, qui in ea miseriarum suarum levamen habere confidunt, dum infestorum canum morsibus laniantur, detrimentum versa vice suorum susteneant corporum. Custodienda est igitur episcopalis habitatio hymnis, non latratibus, operibus bonis, non morsibus venenosis*. Le case vescovili, nelle quali tutti avevano il diritto di essere accolti *sine personarum acceptione*, dovevano essere sicure e gli ospiti non dovevano correre alcun pericolo. Nessuno poteva più sfidare, cacciando via i mendicanti e trascurando i propri doveri sociali, la pazienza divina⁴⁹. I vescovi divennero veramente, così come li apostrofava fra gli altri Venanzio Fortunato, *custodes gregi, pastores*⁵⁰.

Se l'impegno del clero secolare fu importante, determinante fu, però, l'apertura 'sociale' delle *Regulae* e, specialmente, della *Regula Benedicti*. Il capitolo 53⁵¹ affronta proprio il delicato tema in maniera molto puntuale e articolata: «Tutti gli ospiti che arrivano siano accolti come Cristo, poiché sarà Lui stesso a dire: "Sono stato ospite e mi avete accolto". E a tutti sia reso l'onore dovuto, "soprattutto ai compagni di fede" e ai pellegrini. Appena, dunque, sarà

⁴⁸ Sull'intervento della Chiesa, vd. J.-L. Goglin, *Les misérables dans l'Occident médiéval*, Paris 1976, pp. 151 sgg.; M. Mollat, *Les pauvres au Moyen Âge. Étude sociale*, Paris 1978, *passim*; H.C. Peyer, *Viaggiare nel Medioevo* cit., pp. 50, 62 sgg., 124 sgg.

⁴⁹ *Concilium Matisconense*, a. 585, in *Concilia Galliae*, a. 511-695, ed. C. De Clercq, CCSL, 148A, 1963, c. 13, p. 245.

⁵⁰ Venanzio Fortunato, *Carmina*, ed. F. Leo, MGH, *Auct. Antiq.*, IV, 1, 1881, V, 15, p. 122; X, 13, pp. 247-248.

⁵¹ *La Regola di san Benedetto e le Regole dei Padri*, cur. S. Pricoco, Roma 2000³, c. 53, pp. 233-234. Sul tema, vd. G. Penco, *Il monachesimo in Italia*, in *Nuove questioni di storia medievale*, Milano 1964, p. 704; G. Picasso, *Il monachesimo occidentale dalle origini al secolo X*, in *Dall'eremo al cenobio. La civiltà monastica in Italia dalle origini all'età di Dante*, pref. G. Pugliese Carratelli, Milano 1987, pp. 11 sgg.; V. Polonio, *Il monachesimo nel Medioevo italiano*, in *Chiesa, chiese, movimenti religiosi*, cur. G.M. Cantarella, Roma-Bari 2001, p. 99.

annunziato un ospite, gli corrano incontro il superiore e i fratelli con ogni manifestazione di carità e per prima cosa preghino insieme e subito dopo si scambino il segno della pace. Questo bacio di pace non venga dato se non dopo aver pregato, per evitare gli inganni diabolici. Anche nel salutare si mostri la massima umiltà verso tutti gli ospiti, sia all'arrivo che alla partenza; con il capo chino o con tutto il corpo disteso a terra, sia adorato in loro Cristo, che così viene anche Lui accolto. Dopo essere stati ricevuti, gli ospiti siano condotti alla preghiera e poi sieda con loro il superiore o un altro da lui incaricato. Si legga alla presenza dell'ospite la legge divina, per edificarlo, e subito dopo gli si mostri ogni premura. Il superiore interrompa il digiuno a causa dell'ospite, a meno che si tratti di un giorno di digiuno particolare, che non può essere violato; i fratelli invece continuino i digiuni consueti. L'abate versi l'acqua agli ospiti sulle mani, sia l'abate che l'intera comunità lavino i piedi a tutti gli ospiti e, finita l'abluzione, dicano questo versetto: "O Dio, abbiamo ricevuto la tua misericordia, nel mezzo del tuo Tempio". L'abate si mostri sollecito soprattutto nell'accogliere i poveri e i pellegrini, poiché è in loro che si accoglie maggiormente Cristo; infatti, la soggezione che i ricchi incutono impone di per se stessa rispetto. La cucina dell'abate e degli ospiti sia a parte, di modo che gli ospiti che arrivano in ore impreviste, e non mancano mai nel monastero, non disturbino i fratelli. In questa cucina entrino per un anno due fratelli che sappiano assolvere bene un tale compito [...]. E l'alloggio degli ospiti sia affidato a un fratello la cui anima sia posseduta dal timore di Dio. In essa vi siano letti arredati a sufficienza. E la casa di Dio sia amministrata da saggi e saggiamente. Non si accompagni in nessun modo agli ospiti né conversi con loro chi non ne ha avuto l'incarico, ma se li incontra o li vede, dopo averli salutati con umiltà, come abbiamo detto, e aver chiesta la benedizione, passi oltre dicendo che non gli è consentito conversare con un ospite».

Un'eco interessante delle disposizioni regolari si riscontra nei penitenziali: quello irlandese di Finniano, risalente al secolo VI e, dunque, coevo delle prime *regulae*, ricordava al cristiano l'obbligo di accogliere i viandanti: «Si deve con i nostri beni soccorrere ai bisogni delle chiese dei santi e venire in aiuto a tutti quelli che sono nella necessità. Si devono accogliere i pellegrini nelle nostre case, come prescrive il Signore, visitare i malati, aiutare i prigionieri, e ubbidire a tutti i comandamenti di Cristo dai più deboli ai più grandi»⁵². Secoli dopo, Burcardo di Worms, nel suo *Corrector*, ribadiva il medesimo concetto: «Hanno forse bussato alla tua porta, in un momento di bisogno, dei pellegrini, e tu non li hai accolti nella tua casa, rifiutando loro quella carità che il Signore ti

⁵² *Penitenziale di Finniano*, in C. Vogel, *Il peccatore e la penitenza nel Medioevo*, Torino 1988², c. 33, p. 55.

comanda? Se ti sei comportato in questo modo, farai penitenza a pane e acqua per 5 giorni»⁵³.

I risultati dell'allestimento nei monasteri di foresterie riservate all'accoglienza di ospiti, viandanti e poveri – peraltro già sollecitato da Carlo Magno nel 789⁵⁴ – furono clamorosi. Se già al tempo di Gregorio di Tours, nel secolo VI, a Châlon, l'abate di S. Marcello, solo per citare una testimonianza fra le tante, soccorreva i viandanti offrendo loro cibo e alloggio⁵⁵, secoli dopo a Corbie si preparavano quotidianamente almeno 45 pani da distribuire ai poveri che venivano ospitati ogni notte, una dozzina di solito, e ai visitatori inattesi, e a Saint Germain-des-Près, nell'829, si registravano almeno 140 presenze al giorno⁵⁶. Il sistema, dunque, si andò sempre più rafforzando fino alla creazione di una vera rete di ricoveri che sfruttava la capillare presenza nel territorio degli istituti ecclesiastici.

Se ne avvantaggiò specialmente il flusso di *peregrini* – il termine «proprio nell'VIII secolo cessa di designare uno straniero qualunque per specificarsi nel senso religioso di pellegrino»⁵⁷ –, che divenne massiccio nelle regioni prossime ai luoghi di culto più famosi e che contava anche sul sostegno di una precisa normativa regia.

Era stato il longobardo Ratchis ad interessarsi attivamente della questione tanto da patrocinarne il movimento dei pellegrini che attraversavano i suoi territori per raggiungere Roma. Certo, precisavano i suoi interventi legislativi, al primo contatto bisognava che tutti fossero interrogati per conoscerne le origini e le intenzioni. Una volta appurato però che si trattava di viaggiatori spinti dalla fede, che non coltivavano secondi fini – *et si cognoscat, quod simpliciter veniant* –, lo *iudex* o il *clusarius* (guardia del valico di confine) erano incaricati di fornirli di un *syngraphus*, una *charta* recante il sigillo del funzionario a testimonianza dell'avvenuto controllo. Nel caso in cui invece ci si fosse imbattuti in un personaggio sospetto, questi doveva essere consegnato all'autorità regia. Il

⁵³ *Il Penitenziale di Burcardo di Worms*, in *A pane e acqua. Peccati e penitenze nel Medioevo*, cur. G. Picasso, G. Piana, G. Motta, Novara 1986, p. 94.

⁵⁴ *Admonitio generalis*, a. 789, c. 75, p. 60: *Et hoc nobis competens et venerabile videtur, ut hospites, peregrini et pauperes susceptiones regulares et canonicas per loca diversa habeant: quia ipse Dominus dicturus est [...] 'Hospes eram, et suscepistis me'.*

⁵⁵ Gregorio di Tours, *Liber in gloria martyrum*, in Id., *Miracula et opera minora*, ed. B. Krusch, MGH, *Script. rer. Merov.*, I, 2, 1962², c. 52, p. 75.

⁵⁶ Gli esempi sono in Rouche, *L'alto Medioevo occidentale* cit., pp. 330-331.

⁵⁷ V. Saxer, *La chiesa di Roma dal V al X secolo: amministrazione centrale e organizzazione territoriale*, in *Roma nell'alto medioevo* [Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XLVIII], Spoleto 2001, pp. 574-575 e sgg. sul sistema d'accoglienza a Roma. Sull'evoluzione del termine *peregrinus*, vd. anche R. Le Jan, *Remarques sur l'étranger* cit., pp. 23-24.

procedimento d'identificazione e l'obbligatorietà dell'autorizzazione del sovrano furono confermati da Astolfo nel 750⁵⁸.

Anche diversi capitolari carolingi, a partire già dal periodo del maggiordomo di Pipino il Breve, consideravano il caso dei pellegrini che, *propter Deum*, si mettevano in viaggio verso Roma. Nei secoli VI e VII, erano stati soprattutto i monaci irlandesi a percorrere l'Europa per raggiungere la città di Pietro; nei secoli successivi furono superati numericamente da laici che affrontavano il lungo viaggio per inginocchiarsi sulle tombe dei santi. Un brano della *Vita* del vescovo franco Eligio, redatta nel secolo VIII⁵⁹, ricorda la massa di schiavi e di pellegrini, che erano soliti fermarsi presso il santo prima di proseguire nel loro itinerario, e la generosità mostrata da Eligio verso tutti e, soprattutto, *in peregrinos Christi*⁶⁰. Ed è Beda a raccontare il viaggio intrapreso dal suo maestro, san Benedetto Biscop, per recuperare a Roma «un'enorme quantità di libri, la grazia abbondante di reliquie dei beati Apostoli e martiri [...], le sante icone necessarie all'ornamento della sua chiesa», con cui dotare al meglio il suo monastero in Northumbria⁶¹.

A vantaggio di questa speciale categoria di viandanti erano concesse importanti franchigie in materia fiscale: *ut ipsos per nullam occasionem ad pontes vel ad exclusas aut navigio non deteneatis, nec propter scrippa* (n. 2 = *mobilia*) *sua ullo peregrino calumpniam faciatis, nec ullum theloneum eis tollatis*. Chiunque avesse denunciato l'inosservanza della legge avrebbe ricevuto *de LX solidis triginta*, il resto sarebbe stato requisito dal *sacellus regis*. A questa disposizione, datata 754-755, si aggiunse, sempre nel 755, il dettato del *Capitulare Vernense* che, pur ribadendo il privilegio, ne fissava i limiti, escludendo che si potessero accordare esoneri sui quali gravavano sospetti di illegittimità⁶².

⁵⁸ *Leggi di Ratchis*, in *Le leggi dei Longobardi* cit., c. 13, pp. 272-273; *Leggi di Astolfo*, *ibidem*, c. 5, pp. 282-283: «Circa i valichi di confine che sono in rovina, siano restaurati [...] perché [...] né degli estranei possano entrare nella nostra provincia allo stesso modo, contro il volere del re o senza un suo ordine. In quel valico di confine in cui viene trovato [qualcuno], il guardiano del valico che ha trascurato di fare la guardia subisca da parte del suo giudice una pena come lo stesso giudice [subirebbe] dal re, il suo superiore [...]».

⁵⁹ Così F.L. Ganshof, *L'étranger dans la monarchie franque* cit., n. 69 di p. 32.

⁶⁰ *Vita Eligii ep. Noviomagensis*, ed. B. Krusch, MGH, *Script. rer. Merov.*, IV, 1902, IV, I, 10, pp. 676-677.

⁶¹ Beda, *Vita sanctorum abbatum*, PL 94, I, coll. 717-718; sul punto vd. S. Settis, *Roma fuori Roma: periferie della memoria*, in *Roma nell'alto medioevo* cit., p. 1004 e pp. sgg. per altri esempi dei contatti fra Roma e il nord Europa nei secoli successivi.

⁶² *Pippini regis capitulare*, a. 754-755, in *Pippini Capitularia*, c. 4, p. 32; *Capitulare Vernense*, a. 755. c. 22, p. 37: [...] *et de illos alios tolloneos quod vos antea perdonastis, ut sic fiat, ut, ubi legitime non debent esse, donati non sint*. Gli stessi privilegi furono estesi, durante il regno di Carlo Magno, anche a coloro che si recavano *ad palatium aut aliubi*: *Capitulare Haristalense*, a. 779, in *Karoli Magni Capitularia*, c. 17, p. 51: *De iterantibus, qui ad palatium aut aliubi*.

Più tardi, un capitolare di Pipino d'Italia si occupava del medesimo argomento condannando ogni aggressione ai danni di coloro che si recavano a Roma, *ut salvi vadant et revertant sub nostra defensione*, e, in particolare, l'omicidio del pellegrino che avrebbe comportato il pagamento della composizione contemplata dalla legge alla famiglia del defunto, con l'aggiunta di sessanta soldi che andavano a beneficio del fisco regio⁶³.

Nell'immediato, tuttavia, si dimostravano forse più efficaci le lettere di presentazione di cui si dotarono prudentemente talune pellegrine: erano quasi sempre monache in viaggio verso Roma che, preoccupate per le incognite insite nella loro avventura, chiedevano e ottenevano di essere ospitate presso alcuni istituti monastici, facendo leva sugli ottimi rapporti che le loro badesse intrattevano con fondazioni consorelle. Aedfleda, badessa di Streaneshalch (Whitby) raccomandava vivamente alla collega Adela di Pfazel, vicino Treviri, una *karissimam fidelissimamque filiam nostram ab annis adolescentiae*, badessa 'N', diretta *ad almissimam urbem Romam*⁶⁴. Tutto ciò prima che i vertici ecclesiastici decretassero la fine di siffatti pericolosi viaggi. Pare, infatti, che alcune religiose, per superare le difficoltà di ordine materiale che si concretizzavano durante il viaggio, giungessero a prostituirsi con grave scandalo per le coscienze⁶⁵. Una tale evenienza dovette presentarsi con sempre maggiore frequenza se, nel 796-797, i padri conciliari carolingi proibirono tassativamente alle suore franche di mettersi in viaggio quantunque volessero soddisfare intime urgenze religiose⁶⁶.

bi pergunt, ut eos cum collecta nemo sit ausus adsalire; Breviarium missorum Aquitanicum, a. 789, ibidem, c. 17, p. 66: De collectas super iterantibus vel de pontibus aut navigiis qui orationis causa vadunt.

⁶³ Pippini Italiae regis capitulare, a. 782-786, in *Karoli Magni et Pippini filii capitularia italica*, c. 10, p. 193: *De advenas et peregrinos qui in Dei servitio Roma vel per alia sanctorum festinant corpora, ut salvi vadant et revertant sub nostra defensione; et qui ex ipsis peregrinis ausus fuerit occidere, LX solidos componat in palatio nostro. Insuper compositio illa de ipso homicidio componatur, cui legibus leudo ipso pertinuerit.* Sulle iniziative dei sovrani carolingi, vd. P. Riché, *La vita quotidiana nell'impero carolingio*, trad. it., Roma 1994, p. 371.

⁶⁴ Bonifacio, *Epistolae*, ed. E. Dümmler, MGH, *Epist.*, III, 1, 1892, n. 8, pp. 248-249.

⁶⁵ Bonifacio, *Epistolae*, n. 78, pp. 354-355: *Preterea non taceo caritati vestrae, quia omnibus servis Dei, qui hic vel in scriptura vel in timore Dei probatissimi sunt, videtur, quod bonum esset et honestas et pudicitia vestrae ecclesiae et aliquod velamentum turpitudinis, si prohiberet synodus et principes vestri mulieribus et velatis feminis illud iter et frequentiam, quam ad Romanam civitatem veniendo et redeundo faciunt. Quia magna ex parte pereunt, paucis remanentibus integris. Perpauce enim sunt civitates in Longobardia vel in Francia aut in Gallia, in qua non sit adultera vel meretrix generis Anglorum. Quod scandalum est et turpido totius ecclesiae vestrae.*

⁶⁶ *Conc. Foroiuliense*, ed. A. Weminghoff, MGH, *Legum Sectio*, III, *Concilia*, II, 1, 1906, c. 12, p. 194: *Et nulla ullo unquam tempore licentia sit abbatissae vel cuilibet monachae [...], Romam adire vel alia loca venerabilia circuire.*

Comunque sia, la presenza massiccia di pellegrini a Roma, che accentuò il carattere multietnico della cittadinanza, si tradusse già nell'Alto Medioevo nella realizzazione di una fitta rete di *xenodochia* che, coadiuvati dall'azione delle *diaconiae*, consentirono di disciplinare e sostenere l'accoglienza dei forestieri⁶⁷.

Il fenomeno della *peregrinatio*⁶⁸ fu davvero imponente: la precarietà della vita, l'alta incidenza della malattia e della mortalità, le difficoltà quotidiane consigliavano a molti di partire, lasciando le proprie povere cose, per tentare di fare fortuna altrove e, specialmente, per impetrare aiuto e sostegno presso la tomba di un santo protettore. Le istituzioni presenti nel territorio intervennero e

⁶⁷ Vd. ultimamente É. Hubert, *Les résidences des étrangers à Rome*, in *Roma fra Oriente e Occidente* cit., pp. 173-204, utile anche per un aggiornamento bibliografico sul tema. Anche se gli appartenenti alle *scholae peregrinorum* attestate nella città dal secolo VIII non sono da considerarsi pellegrini nel senso religioso del termine, ma solo 'stranieri' residenti a Roma (*art. cit.*, pp. 194 sgg.), che tuttavia, ovviamente, accoglievano loro connazionali in viaggio (V. Saxer, *La chiesa di Roma dal V al X secolo* cit., pp. 591-592), risulta ugualmente interessante notare che *scole peregrinorum, videlicet Francorum, Frisonorum, Saxonorum atque Langobardorum* sono citate (*Liber Pontificalis. Texte, édition et commentaire*, ed. L. Duchesne, Paris 1886-1892, II, p. 6) assieme alla popolazione che accolse papa Leone III al suo ritorno da Padeborn il 29 novembre 799 (sul punto vd. anche L. Pani Ermini, *Forma urbis: lo spazio urbano tra VI e IX secolo*, in *Roma nell'alto medioevo* cit., pp. 319-320). Sulla composizione della cittadinanza romana nell'alto Medioevo, risultato evidente del massiccio movimento migratorio collegato all'attrazione religiosa della città, vd. almeno, C. Cecchelli, *Continuità storica di Roma antica nell'alto medioevo*, in *La città nell'alto medioevo* [Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, VI], Spoleto 1959, pp. 89-149, in particolare p. 132 sulla composizione sociale. Resta da ricordare (con A. Esposito, *Pellegrini, stranieri, curiali ed ebrei*, in *Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma medievale*, cur. A. Vauchez, Roma-Bari 2001, pp. 214-215 e sgg. anche sulle *diaconiae* e sulle *scholae peregrinorum*) che «le fonti [...] tendono a enfatizzare la quantità delle presenze». Sulla «grande stagione del pellegrinaggio altomedievale» a Roma che ebbe inizio nel secolo VII e sulle testimonianze dell'epigrafia, vd. anche C. Carletti, «*Scrivere i santi*»: epigrafia del pellegrinaggio a Roma nei secoli VII-IX, in *Roma fra Oriente e Occidente* cit., pp. 335 sgg., 351-360.

⁶⁸ Vd., sul punto, A. Vauchez, *Reliquie, santi e santuari, spazi sacri e vagabondaggio religioso nel Medioevo*, in *Storia dell'Italia religiosa*, I. *L'Antichità e il Medioevo*, cur. A. Vauchez, Roma-Bari 1993, pp. 455-483; F. Cardini, *Il pellegrinaggio. Una dimensione della vita medievale*, Roma 1996, pp. 17-43 sull'alto Medioevo; B. Beaujard, *Les pèlerinages vus par Grégoire de Tours*, in *Grégoire de Tours et l'espace gaulois* [Actes du Congrès International. Tours, 3-5 novembre 1994], cur. N. Gauthier, H. Galinié, Tours 1997, pp. 263-270; L. Schmutge, *Pellegrini tedeschi in Italia*, in *Comunicazione e mobilità nel Medioevo. Incontri fra il Sud e il Centro dell'Europa (secoli XI-XIV)* [Castel Tirolo presso Merano (Alto Adige), 18-21 maggio 1994], cur. S. de Rachewiltz, J. Riedmann, Bologna 1997, in particolare, sul periodo medievale, pp. 169-170; E.-R. Labande, *Pauper et peregrinus: problèmes, comportements et mentalités du pèlerin chrétien*, Turnhout 2004; J. Cremades Ugarte, *Peregrino: Extranjero y ciudadano. Reflexiones sobre peregrinus antiguo y peregrino medieval*, in *Clarines de pluma: homenaje a Antonio Regalado*, cur. V. Martin, Madrid 2004, pp. 43-74.

le case d'accoglienza (*hospitia, xenodochia*, ecc.) predisposte lungo le strade più trafficate, presso i ponti, i crocevia, vicino ad un monastero o alla casa vescovile, si fecero sempre più numerose. La via francigena, ad esempio, a partire dall'età carolingia, si punteggiò di *xenodochia* che fungevano da punti d'accoglienza dei pellegrini. In città, nei secoli XI-XII, alcuni ospedali finirono con l'essere riservati esclusivamente ai pellegrini, come avvenne a Parigi dove furono destinati allo scopo gli istituti ospedalieri di Saint-Jacques e della Trinité⁶⁹. Più spesso tali rifugi servivano a tutti i bisognosi d'assistenza, d'alloggio e di cure, senza distinzione alcuna in merito al loro *status* di pellegrini o di normali viandanti. Tanto più che gli itinerari religiosi seguivano per forza di cose le stesse arterie di collegamento, gli stessi flussi direzionali percorsi quotidianamente da tutti i viaggiatori comuni.

Il pellegrinaggio nella sua poliedricità di motivazioni incrinò il forte e ancestrale legame fra l'uomo e il territorio e diede l'abbrivio ad una mobilità religiosa che, se si valutano appieno l'ampiezza del raggio d'azione, l'assoluta insufficienza degli strumenti e dei mezzi di sussistenza, nonché i pericoli quotidiani, risulta oggi inspiegabile, eroica. A meno che non si richiami alla mente il disperato tentativo dell'uomo medievale di ottenere con la sua *peregrinatio* la guarigione del corpo o, più spesso, dell'anima, e non si rifletta sul dato che «il cristiano del XII secolo, incapace di pensare e persino di concepire in astratto, realizza la sua esperienza religiosa innanzi tutto a livello di quei gesti e di quei riti che lo pongono in contatto con la sfera del soprannaturale [...]. Il fatto stesso di impugnare il bastone del pellegrino significa raggiungere uno spazio sacro, dove la potenza divina ha scelto di manifestarsi mediante dei miracoli»⁷⁰. J. Le Goff esprime al meglio questa realtà definendo l'uomo del tempo un «pellegrino perpetuo» in un «Medioevo viaggiante»⁷¹.

⁶⁹ E. Faral, *La vie quotidienne au temps de Saint Louis*, Paris 1938, pp. 257-258.

⁷⁰ A. Vauchez, *La spiritualità dell'occidente medievale (secoli VIII-XII)*, trad. it., Milano 1978, p. 165.

⁷¹ J. Le Goff, *La civiltà dell'Occidente medievale*, trad. it., Torino 1981, pp. 150-151. Su viaggi e viandanti nel Medioevo, vd. N. Ohler, *I viaggi nel Medio Evo*, Milano 1988; M.S. Mazzi, *Gli inutili: miserabili e vagabondi*, in Ead., *Vita materiale e ceti subalterni nel Medioevo*, Alessandria 1991, pp. 159-180; Ead., *Oltre l'orizzonte. In viaggio nel Medioevo*, Torino 1997; M.L. De Nicolò, *Homo viator. Alberghi, osterie, luoghi di strada dal Trecento al Cinquecento*, Fano 1997; G. Castelnuovo, *Difficoltà e pericoli del viaggio*, in *Viaggiare nel Medioevo*, cur. S. Gensini, San Miniato (Pisa) 2000, pp. 447-464; G. Cherubini, *I pellegrini*, *ibidem*, pp. 537-566; M.S. Mazzi, *I viaggi dei poveri e degli emarginati*, *ibidem*, pp. 317-338. Per focalizzare l'attenzione su una delle tante destinazioni divenute famose nel Medioevo, vd., ad esempio, G. Cherubini, *Santiago di Compostella. Il pellegrinaggio medievale*, Siena 1998.

Legati, viaggiatori e ospitalità regia

La protezione della legge agiva su coloro i quali viaggiavano in un paese straniero come legati di corti vicine e lontane per portare a compimento la loro missione⁷². Tali personaggi avevano il diritto di ricevere un'ospitalità speciale. Presso i Burgundi, ad esempio, all'alloggio e al foraggio per gli animali, forniti come si è visto per obbligo di legge a tutti i viandanti⁷³, si aggiungeva anche il vitto; nello specifico, *unum porcum aut unum vervecem praesumendi habeant facultatem*. Il peso di un tale dovere poteva risultare tanto difficile da sostenere che era consentita una suddivisione dell'onere tra coloro i quali dimoravano *intra terminum villae*⁷⁴.

In generale, gli stranieri diretti verso la corte del sovrano (o del duca nel caso degli Alemanni) dovevano essere obbligatoriamente ospitati lungo il loro cammino⁷⁵ ed erano anche protetti da qualsiasi aggressione. In caso di attacchi mortali le ammende programmate erano severe. *Et [...] quidquid ei fecerit aut occiderit aut ille vivens evaserit aut plagatus fuerit, semper tripliciter eum componat*, si legge ad esempio nella *Lex Alamannorum*⁷⁶. Per questi viaggiatori particolari furono addirittura approntate, nei monasteri, delle foresterie separate da quelle riservate agli ospiti comuni⁷⁷.

Malgrado tutte queste garanzie legislative, il compito degli ambasciatori nei secoli alto-medievali rimaneva altamente rischioso. Durante i tanti scontri fratricidi che costellarono la vicenda politica dei *regna francorum*, accadde addirittura che qualche *legatus* presso una delle corti merovingie fosse catturato dal 'nemico' e trattenuto in condizioni di estrema insicurezza. Gli inviati del re della Galizia, Mirone, per raggiungere la corte di re Gontrano di Borgogna, furono costretti ad attraversare il territorio di Poitiers, controllato in quei tempi dal fratello e rivale di Gontrano, Chilperico I di Neustria, il quale non si fece sfuggire l'occasione di prenderli prigionieri e di tenerli reclusi per un anno a Parigi⁷⁸. Entrambi i sovrani merovingi, d'altronde, non esitarono più volte a catturare, imprigionare, torturare e, addirittura, far uccidere qualcuno degli ambasciatori

⁷² Sugli ambasciatori quali stranieri speciali, vd. R. Le Jan, *Remarques sur l'étranger* cit., p. 28.

⁷³ Vd. *supra* e n. 26.

⁷⁴ *Leges Burg.*, 38, 3-4, p. 70 e vd. le altre disposizioni in 38, 4-11, p. 70 che stabiliscono le multe o, in caso di coloni e servi, le punizioni corporali da infliggere ai trasgressori.

⁷⁵ La *Lex Rib.*, 68, 3, p. 119, puniva i colpevoli con una multa di sessanta soldi.

⁷⁶ *Leges Alamannorum*, ed. J. Merkel, MGH, *Leges*, III, 1965², 29, 1-2, p. 54.

⁷⁷ M. Rouche, *L'alto Medioevo occidentale* cit., p. 331.

⁷⁸ Greg. Tur., *LH*, V, 41. I riferimenti ad ambasciatori franchi e stranieri sono così numerosi nei *Libri Historiarum* di Gregorio di Tours che non ci pare utile elencarli tutti.

sgraditi⁷⁹. Senza contare altre incognite che potevano gettare ombre e sospetti sugli ospiti. Forse proprio perché preoccupato per la sua incolumità o perlomeno per evitarsi incresciose conseguenze, l'agente visigoto Oppila mentì sulla propria fede religiosa ai dignitari della corte di Chilperico I, dichiarandosi cattolico. Presto però fu scoperto e ciò comportò il fallimento delle trattative diplomatiche. Lo comunica Gregorio di Tours, precisando: *neque pacem cum nostris fecit neque de sacrificiis sacris communicavit. Cognitumque est, mendum esse, quod dixerat se esse catholicum*, mentre in effetti era un ariano⁸⁰.

A prescindere da questi pur molteplici e spiacevoli episodi, resta il fatto che l'accoglienza a corte dei delegati stranieri fu stimata in quei secoli un atto così rilevante che Eginardo la ricorda come un compito cui non si sottrassero gli ultimi sovrani merovingi. Essi ascoltavano i legati *undique venientes* e non li licenziavano senza aver prima risposto ai loro quesiti⁸¹. Eguale condotta mantennero i maggiordomi di palazzo e i sovrani carolingi: Pipino il Breve accolse con grande pompa una delegazione di Saraceni giunta a rendergli omaggio *cum multibus muneribus*⁸²; e i contatti fra Carlo Magno e i vari paesi e popoli furono così numerosi⁸³ da meritargli la definizione di *pater communis orfanorum omnium, peregrinorum, viduarum, virginum*⁸⁴. Il carolingio era in rapporti con la corte bizantina e con il califfo Hārūn al-Raschīd. Riceveva da più parti superbi doni; da Bagdad, in particolare, giunse in Gallia un elefante destinato a diventare l'attrazione principale di una sorta di zoo allestito nel palazzo imperiale di Aquisgrana⁸⁵. E la tradizione dell'ospitalità fu certamente continuata dai successori di Carlo⁸⁶.

⁷⁹ Greg. Tur., *LH*, VI, 45 (su Chilperico che, lo sospetta lo stesso vescovo di Tours, ordina di uccidere un legato della corte del nipote Childeberto II); VII, 32 (Gontrano fa torturare i messaggeri del 'pretendente' Gundebaldo).

⁸⁰ Greg. Tur., *LH*, VI, 40.

⁸¹ Eginardo, *Vita Karoli*, c. 1, p. 3.

⁸² Fredegario, *Chronic.*, *Contin.*, 51, p. 191.

⁸³ Ad esempio, sulla delegazione degli Avari: *Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829, qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi*, ed. F. Kurze, MGH, *Script. rer. Germ. in usum scholarum*, VI, 1895, a. 782, p. 60; Eginardo, *Vita Karoli*, c. 16, pp. 19-20: *Auxit autem gloriam regni sui quibusdam regibus ac gentibus per amicitiam sibi conciliatis [...] Hadeфонsum Galleciae atque Asturicae regem [...] Scottorum quoque reges [...]*.

⁸⁴ Eginardo, *Vita Karoli*, *Appendix*, *Incipit planctus Karoli*, p. 48.

⁸⁵ *Annales regni Francorum*, a. 801 e a. 802, pp. 116-117; Eginardo, *Vita Karoli*, c. 16, p. 19. Sui rapporti fra l'imperatore carolingio e il califfo di Bagdad, e sul dono dell'elefante in particolare, vd. G. Musca, *Carlo Magno e Hārūn al-Raschīd*, Bari 1996², *passim*; L. Nees, *El elefante de Carlomagno*, in «Quintana», 5 (2006), pp. 13-49.

⁸⁶ Vd. le notizie, corredate dai riferimenti testuali, in Ph. Depreux, *Princes, princesses et nobles étrangers* cit., pp. 140-142, ove si fa notare che nei documenti non si descrivono le caratteristiche personali né gli abiti né le abitudini delle varie legazioni straniere.

Forse agiva su tale categoria di ospiti, la *tuitio regia*⁸⁷, ovvero sia una garanzia d'immunità che derivava dall'essere posti direttamente sotto il *mundeburdio regio* e dall'essersi costituito il sovrano come *patronus* del forestiero. Il *bannum regio* garantiva la persona e i beni da qualunque attacco.

Ovviamente anche i sovrani carolingi mostrarono talvolta atteggiamenti ostili nei confronti delle delegazioni straniere che furono costrette a soggiornare in territorio franco più a lungo del previsto, trattenute quasi in stato di prigionia. I membri della deputazione saracena giunta presso la corte di Ludovico il Pio nell'817, ad esempio, dopo essere stati ascoltati a Compiègne, furono inviati, per ordine dell'imperatore, ad Aquisgrana e qui rimasero bloccati per ben tre mesi prima di ricevere il permesso di ripartire⁸⁸.

L'inviato straniero continuò a svolgere, dunque, un incarico molto delicato, fatto oggetto ora di attenzioni e riguardi, ora di ritorsioni e vendette.

Ostaggi, ospiti, missionari, monaci e monache erranti

Anche la condizione degli esiliati si presentava estremamente ambigua e densa di pericoli: erano individui espulsi dalla comunità, collocati a forza 'fuori' di essa, una sorta di scomunicati civili. Non facevano più parte della loro *gens* e, come tali, non erano protetti dal gruppo: potevano essere aggrediti, subire ingiurie e malversazioni, potevano addirittura essere uccisi senza che scattasse alcuna ritorsione parentale contro gli aggressori. I documenti altomedievali, tuttavia, sono veramente poveri di notizie specifiche e ci consentono di recuperare solo casi di personaggi la cui situazione spesso si confonde con quella degli ospiti o degli ostaggi⁸⁹.

Questi ultimi erano per lo più giovani aristocratici consegnati al nemico a garanzia dell'accordo pattuito. Tra gli esempi più noti, ci pare necessario citare innanzitutto quello del giovane Teoderico l'Amalo, vissuto diversi anni alla corte di Costantinopoli per garantire la non belligeranza dei Goti; si possono

⁸⁷ *Formulae Marculfi*, ed. K. Zeumer, MGH, *Legum Sectio*, V, *Formulae*, 1963², I, 24, p. 58: *Carta de mundeburde regis et principes. Rectum est, ut regalis potestas illis tucionem imperiat, quorum necessitas conprobatur; Addim.*, n. 2, p. 111; sul tema, vd. F.L. Ganshof, *L'étranger dans la monarchie franque* cit., pp. 28-29. Sulla *tuitio regia*, vd. il corrispondente, ma più originale perché di più ampia applicazione, istituto ostrogoto nell'analisi di B. Saitta, *La civiltas di Teoderico. Rigore amministrativo, "tolleranza" religiosa e recupero dell'antico nell'Italia ostrogota*, Roma 1999², pp. 18-26.

⁸⁸ *Annales regni Francorum*, a. 817, p. 145.

⁸⁹ Così si possono definire i protagonisti degli episodi ricordati da Ph. Depreux, *Princes, princesses et nobles étrangers* cit., pp. 149-152.

poi ricordare i numerosi ostaggi la cui consegna i merovingi e i carolingi pretendevano dai popoli aggrediti durante le loro campagne militari (Brettoni, Sassoni ecc.). In linea di principio, essi erano restituiti alle loro famiglie dopo il superamento della fase critica dello scontro, ma, in caso di fallimento dei negoziati, rischiavano di essere individuati e trattati come nemici e traditori. Talvolta non siamo nemmeno in grado di seguirne il destino. Quando l'autore degli *Annales reges francorum* ricorda al lettore l'infamia del longobardo Astolfo, il quale, dopo aver giurato di rispettare la *sancta romana ecclesia* ed aver consegnato al carolingio Pipino diversi ostaggi, ruppe senza esitazione alcuna il patto e *nihil de promissis operis complevit*, non aggiunge alcunché sulla sorte degli *obsides*⁹⁰. Furono forse uccisi, o forse schiavizzati; oppure, furono trattati come ospiti di riguardo, in ossequio alla loro elevata condizione sociale.

Nel 786, a Carlo Magno, il duca di Benevento Arechi aveva offerto come ostaggi i figli Grimoaldo e Rumoldo, oltre ad una grande somma di denaro. Il sovrano carolingio scelse di accogliere solo Grimoaldo, che era il più giovane, e riconsegnò al padre il maggiore. Poi rientrò a Roma e pochi giorni dopo in Gallia, portando con sé il rampollo longobardo⁹¹. A corte, molti di questi giovani vivevano accanto ai principi di sangue reale ed erano inseriti nella scuola palatina. A tale proposito, non è peregrina l'ipotesi di K.F. Werner, in virtù della quale i tanti giovani *nutriti* alla corte carolingia vivevano in realtà la condizione di veri e propri ostaggi, consegnati dalle loro famiglie a garanzia dell'appoggio che erano obbligate ad assicurare al sovrano⁹².

L'ospitalità regia, tuttavia, aveva talora un altro significato più volte ricordato dai documenti. I giovani aristocratici erano affidati a 'padrini' di grande rilevanza politica e sociale affinché servissero loro da prestigioso modello cui uniformare la futura condotta, anche se questo ne comportava il temporaneo trasferimento presso una corte 'straniera'. Pipino il Breve, ad esempio, fu dato in consegna dal padre Carlo Martello al re longobardo Liutprando, che, intorno al 730, ebbe l'onore e la responsabilità di tagliargli i capelli, di procedere cioè alla *capillatura*, la cerimonia con la quale il padrino segnalava la conclusione del periodo di formazione. Quando fu il momento per Pipino del ritorno in Gallia, Liutprando non mancò di porre l'accento sull'affetto che nutriva per questo suo «figlio», colmandolo di doni⁹³.

⁹⁰ *Annales regni Francorum*, a. 756, p. 15.

⁹¹ Eginardo, *Vita Karoli*, c. 10, pp. 13-14.

⁹² La teoria è ripresa in Ph. Depreux, *Princes, princesses et nobles étrangers* cit., p. 152, n. 206.

⁹³ Paolo Diacono, *Storia dei Longobardi*, cur. L. Capo, Milano 2003, VI, 53, pp. 354-355: *Circa haec tempora Carolus princeps Francorum Pipinum suum filium ad Liutprandum direxit, ut eius iuxta morem capillum susciperet. Qui eius caesariem incidens, ei pater effectus est multi-*

Stranieri in viaggio erano anche i missionari che si impegnarono nel corso dei secoli VI-VIII ad evangelizzare i popoli rimasti ancora legati ai culti pagani; la loro azione consentì, pur con alterne vicende, una più sistematica 'conquista' al cristianesimo dell'Europa del nord. Prima ancora che papa Gregorio Magno avviasse la sua personale campagna di proselitismo, i monaci irlandesi Colombano e i suoi discepoli avevano percorso in lungo e in largo la Gallia⁹⁴. Erano stati ricevuti con grandi onori da alcune famiglie aristocratiche del paese, che avevano affidato loro i propri rampolli affinché ricevessero un'educazione improntata ad estremo rigore, ma si erano alla fine scontrati con la corte d'Austrasia, allora guidata dalla regina Brunehilde. Il confronto molto aspro si era concluso con la partenza di Colombano alla volta dell'Italia dove avrebbe fondato il monastero di Bobbio. Brunehilde e i suoi nipoti si distinsero dal canto loro per il sostegno garantito, su sollecitazione della corte pontificia, al gruppo di missionari guidati dal monaco Agostino, che portarono a compimento la conversione degli Angli progettata da Gregorio Magno⁹⁵. Le richieste pressanti rivolte da quest'ultimo ai vescovi e ai principi franchi attestano la necessità di proteggere i monaci che già una prima volta peraltro avevano dovuto abbandonare l'impresa proprio per le difficoltà riscontrate durante il lungo e periglioso cammino⁹⁶.

Più tardi, sotto il maggiordomato di Carlo Martello, Bonifacio, il vescovo missionario inviato da Roma in terra tedesca per riformare la chiesa e spingere

sque eum ditatum regis muneribus genitori remisit. Sulla valenza dell'episodio, vd. C. Urso, *I capelli simbolo di potere e strumento di seduzione*, in «Quaderni catanesi di studi antichi e medievali», n.s. 6 (2007), pp. 124-125.

⁹⁴ Sul personaggio, considerato solo nella sua qualità di *peregrinus*, vd. R. Le Jan, *Remarques sur l'étranger* cit., p. 28; e cfr., di recente, P. Gulisano, *Colombano: un santo per l'Europa*, Milano 2007; F.G. Nuvolone, *San Colombano e Bobbio. Fondazione dell'abbazia e cristianizzazione della montagna*, in *Storia della diocesi di Piacenza*, II, 1. *Il Medioevo, dalle origini all'anno Mille*, cur. P. Racine, Brescia 2008, pp. 153-174. In particolare sul rapporto di Colombano con l'aristocrazia franca, vd. C. Urso, *"Buone" madri e madri "crudeli" nel Medioevo*, Acireale-Roma 2008, p. 46; mentre per gli aspetti politici del contrasto con la corte d'Austrasia, vd. Ead., *Donne e potere nella Gallia merovingia e carolingia*, Catania 2000, p. 34 e n. 78 per la fonte.

⁹⁵ Sul tema, vd. B. Judic, *Grégoire le Grand et les barbares* cit., pp. 142-143. Cfr. inoltre F.E. Consolino, *Il papa e le regine: potere femminile e politica ecclesiastica nell'epistolario di Gregorio Magno*, in *Gregorio Magno e il suo tempo*, I. *Studi storici*, Roma 1991, pp. 225-249; e ultimamente, il contributo di A. Paravicini Bagliani, *Gregorio Magno. Roma, Bisanzio, Europa*, in *Gregorio Magno e l'invenzione del Medioevo*, cur. L. G. G. Ricci, Firenze 2006, pp. 23-24; i saggi in *L'Église et la mission au VI^e siècle. La mission d'Augustin de Cantorbéry et les Églises de Gaule sous l'impulsion de Grégoire le Grand* [Actes du Colloque d'Arles de 1998], présenté par Ch. De Dreuille, Paris 2000, e in *L'Irlanda e gli Irlandesi nell'alto medioevo* [Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, LVII], Spoleto 2010.

⁹⁶ Sull'impresa di Agostino, vd. la testimonianza di Gregorio Magno, *Registrum epistularum*, XI, 45. 47. 48. 50. 51, in V. Recchia, *Lettere*, IV, pp. 135-149; cfr. anche Beda, *Ecclesiastical history of the english people*, ed. B. Colgrave, R.A. Mynors, Oxford 1972², I, 23-34, pp. 68-117.

alla conversione le popolazioni ancora pagane, poté godere della *tuitio*, della speciale protezione regia a supporto delle sue iniziative. Era stata invocata per il vescovo, che si recava *ad praedicandum plebibus Germaniae gentis ac diversis in orientali Reni fluminis parte consistentibus*, da papa Gregorio II⁹⁷.

Tutti questi eventi denotano l'ostilità di fondo che caratterizzava l'approccio verso lo straniero, a prescindere dalla sua specificità. Non per questo gli uomini e le donne del Medioevo smisero di viaggiare. Le motivazioni erano tante e diverse. Monaci e monache, ad esempio, si mettevano in viaggio per conto dei loro istituti ecclesiastici: si spostavano dall'Inghilterra nel Continente e si spingevano in alcune occasioni fino a Roma per soddisfare, come s'è detto, le loro esigenze spirituali, ma anche per recuperare reliquie o testi sacri, oppure ancora per fondare nuovi monasteri o chiedere ospitalità presso una fondazione la cui fama si era diffusa nell'Europa intera. A Nivelles, al tempo della badessa Gertrude, figlia del maggiordomo franco Pipino II, giunsero delegati da Roma e dall'Irlanda per consegnare *sancta volumina* e preziose reliquie⁹⁸; e Bertile, badessa di Chelles, inviò in Inghilterra, assieme alle immancabili reliquie, libri e uomini capaci di proporli allo studio delle consorelle inglesi⁹⁹. Il cammino inverso intrapresero le donne di sangue reale inglese che frequentarono i rinomati centri monastici di Brie, Chelles, Les Andelys-sur-Seine, Pfazel¹⁰⁰, oppure la giovane monaca inglese Lioba che, nell'VIII secolo, fu invitata dal cugino Bonifacio a raggiungerlo in terra tedesca per dare nuovo impulso al monachesimo femminile. Era stata educata nei prestigiosi monasteri inglesi di Wimborne e di Thanet ed era dotata di una preparazione culturale inconsueta in una donna del suo tempo. La sua attività missionaria al fianco di Bonifacio, come attesta il loro carteggio, le procurò grande fama e prestigio tanto da essere nominata badessa di Tauberbishofsheim¹⁰¹.

⁹⁷ Bonifacio, *Epistolae*, n. 20, p. 269. Sull'attività missionaria del secolo VIII, vd. G. Bühner-Thierry, *Étrangers par la foi, étrangers par la langue: les missionnaires du monde germanique à la rencontre des peuples païens*, in *L'étranger au moyen âge* cit., pp. 259-270.

⁹⁸ *Vita s. Geretrudis*, ed. B. Krusch, MGH, *Script. rer. Merov.*, II cit., c. 2, p. 457: *et per suos nuntios, boni testimonii viros sanctorum patrocinia vel sancta volumina de urbe Roma et de transmarinis regionibus [...]*. Sul punto, vd. C. Urso, *Donne e potere* cit., pp. 164-166; sull'intensificarsi dei viaggi verso Roma dei chierici irlandesi, cfr. in particolare É. Hubert, *Les résidences des étrangers à Rome* cit., p. 184 e riferimenti bibliografici in n. 28; C. Carletti, «*Scrivere i santi*» cit., p. 322.

⁹⁹ *Vita Bertilae abbatisae Calensis*, ed. W. Levison, MGH, *Script. rer. Merov.*, VI, 1913, c. 6, pp. 106-107.

¹⁰⁰ Beda, *Ecclesiastical history*, III, 8, p. 238: *sed et filias suas eisdem erudiendas ac sponso caelesti copulandas mittebant; maxime in Brige et in Cale et in Andilegum monasterio [...]*.

¹⁰¹ Sull'esperienza monastica di Lioba, vd. Bonifacio, *Epistolae*, nn. 29, 67, 96, 100, pp. 280-281, 335-336, 382-383, 387; *Vita Leobae abbatisae Biscofesheimensis*, ed. G. Waitz, MGH, *Scriptores*, XV, 1, 1887, pp. 118-131 *passim*. Per un primo approccio bibliografico al personaggio, vd. C. Urso, *Donne e potere* cit., nn. 514-517 di pp. 168-169.

Le testimonianze forse più interessanti sulla forte presenza anglosassone in Europa e in particolare a Roma sono quelle epigrafiche: i graffiti con le firme dei viaggiatori incisi sulle superfici parietali intonacate delle chiese e degli oratori romani e sulle mense d'altare (in questo caso si trattava ovviamente di chierici e presbiteri) non lasciano dubbi. Sono nomi greci, longobardi, franchi, goti e in modo particolare anglosassoni: Gregorio, Teodoro, Atanasio, e poi *Culpertus, Grimuald, Lotarius, Almund, Ceduald, Healfred* ecc.¹⁰²

Regine e principesse straniere: l'esempio del mondo franco

La presenza nelle corti medievali di giovani regine d'origine straniera era cosa usuale¹⁰³. I matrimoni – com'è risaputo – servivano a stringere nuove alleanze, a ribadire le vecchie, a promuovere o a rafforzare il prestigio di una dinastia. L'origine etnica della regina è spesso ricordata dalle fonti; talvolta serve a definire i tratti fondamentali del personaggio. Radegonda, la giovanissima principessa turingia che aveva attirato l'attenzione del sovrano franco Clotario I ed era stata destinata al letto regale, è definita dal suo biografo, Venanzio Fortunato, *natione barbara de regione Thoringa*¹⁰⁴, nata cioè in una regione tradizionalmente abitata da *gens barbarica*, da Germani¹⁰⁵. Il vescovo poneva così l'ac-

¹⁰² C. Carletti, «Scrivere i santi» cit., pp. 349-360; sulle presenze greche, vd. specialmente F. Burgarella, *Presenze greche a Roma*, in *Roma fra Oriente e Occidente* cit., pp. 943-988. Un'ulteriore conferma giunge dai ritrovamenti, nel Lazio e a Roma, di «monnaies d'argent d'Outremer [...] une majorité d'espèces non-romaines, italiennes, franques ou anglosaxonnes»: E.A. Arslan, C. Morisson, *Monete e moneta a Roma nell'alto medioevo*, *ibidem*, p. 1274.

¹⁰³ Ph. Depreux, *Princes, princesses et nobles étrangers* cit., *passim*.

¹⁰⁴ Venanzio Fortunato, *Vita sanctae Radegundis*, ed. B. Krusch, MGH, *Script. rer. Merov.*, II cit., I, 2, p. 365. Su Radegonda, vd. C. Urso, «Buone» madri e madri «crudeli» cit., pp. 215 sgg. con le fonti e la bibliografia ivi citate; in particolare sui rapporti fra la regina-monaca e il suo biografo, vd. F.E. Consolino, *Due agiografi per una regina: Radegonda di Turingia fra Fortunato e Baudonivia*, in «Studi storici», 28 (1988), pp. 143-160; J. Leclercq, *La Sainte Radegonde de Venance Fortunat et celle de Baudonivie*, in *Fructus Centesimus* [Mélanges offerts à G.J.M. Bartelink à l'occasion de son soixante-cinquième anniversaire], cur. A.A.R. Bastiaensen, A. Hilhorst, C.H. Kneepkens, Steenbrugge-Dordrecht-St. Pietersabdij 1989, pp. 207-216; M. Cristiani, *Venanzio Fortunato e Radegonda. I margini oscuri di un'amicizia spirituale*, in *Venanzio Fortunato e il suo tempo* [Convegno internazionale di studi, Valdobbiadene, 29 novembre-1 dicembre 2001], Treviso 2003, pp. 117-132; G.D. Mazzocato, *Radegonda e Venanzio. Una storia del VI secolo*, in «Atti e memorie dell'Ateneo di Treviso», 23 (2005-2006), pp. 253-264.

¹⁰⁵ Isidoro di Siviglia, *Etym.*, XIV, 4, 3: *Prima Europae regio Scythia inferior, quae a Maeotidis paludibus incipiens inter Danubium et Oceanum septentrionalem usque ad Germaniam porrigitur; quae terra generaliter propter barbaras gentes, quibus inhabitatur, Barbarica dicitur. Huius pars prima Alania est, quae ad Maeotidis paludes pertingit; post hanc Dacia, ubi et Gothia; deinde Germania, ubi plurimam partem Suevi incoluerunt.*

cento sullo *status* di ‘straniera’ della principessa che, anche con il suo abbigliamento abituale, testimoniava le sue origini. Vestiva, infatti, *more de barbaro*, indossando, come fosse un velo, una banda di lino tempestata d’oro e di pietre preziose che aveva suscitato l’ammirazione delle giovani del suo seguito¹⁰⁶.

Ancora più indicativa è la testimonianza di Eginardo allorché nella *Vita* di Carlo Magno precisa che l’imperatore, dopo aver ripudiato la ‘lombarda’ figlia di re Desiderio, Ermengarda, sposò, nell’ordine, Hildegarda, *de gente Suaborum*, Fastrada, *de Orientalium Francorum*, *Germanorum videlicet*, e l’*alamma* Liutgarda¹⁰⁷.

Erano tutte giovinette, quando non bambine, strappate ai loro affetti e alle loro case e catapultate in regni lontani, in paesi sconosciuti, sottoposte a duri e disagiati viaggi il cui esito non era peraltro del tutto scontato. Lo poté verificare, ad esempio, la principessa franca Rigunte il cui cammino verso la Spagna, dove l’aspettava il promesso sposo Reccaredo, fu funestato da incidenti, da defezioni di parte della sua scorta, finché i pochi rimasti al fianco della giovane decisero di tornare in patria. Rigunte fu da allora mal tollerata dalla regina Fredegonda che addirittura tentò di ucciderla¹⁰⁸.

È il poeta Venanzio Fortunato a ricordare, con la partecipazione emotiva di chi viveva sulla propria pelle la sofferenza per la lontananza dalla madrepatria, le vicende di due straniere eccellenti del suo tempo: le sorelle visigote Brunehilde e Galsvinta, spose, rispettivamente, di Sigiberto I d’Austrasia e di Chilperico I di Neustria¹⁰⁹. Ebbene, Fortunato, non senza aver esaltato l’unione fra

¹⁰⁶ Venanzio Fortunato, *Vita sanctae Radegundis*, I, 9, p. 368; è bene tuttavia ricordare, a parziale ridimensionamento della testimonianza di Venanzio Fortunato, che l’espressione *mos barbarus* nei documenti alto-medievali non sempre risulta di immediato e indubitabile significato. Sull’abbigliamento come «facteur d’identité» nazionale, vd. R. Le Jan, *Remarques sur l’étranger* cit., p. 25, laddove si ricorda il caso di Carlo Magno che non a caso si rifiutava di indossare i costumi degli altri popoli (*peregrina indumenta*), preferendo sempre l’abito *franciscus*: Eginardo *Vita Karoli*, c. 23, pp. 27-28.

¹⁰⁷ Eginardo, *Vita Karoli*, c. 18, pp. 22-23; vd. C. Urso, *Donne e potere* cit., pp. 93 sgg.

¹⁰⁸ Greg. Tur., *LH*, VI, 45; IX, 34; vd., sull’episodio, C. Urso, “Buone” *madri e madri “crudeli”* cit., pp. 41, 148.

¹⁰⁹ Austrasia e Neustria erano due dei quattro o, talvolta, tre *regna francorum* in cui si trovò spesso ad essere divisa la Gallia merovingia: sul fenomeno (Teilreiche) che caratterizzò la monarchia franca, vd. specialmente, P.J. Geary, *Before France & Germany* cit., pp. 117-123; I. Wood, *The merovingian kingdoms, 450-751*, London 1994, pp. 55-63; H. Schutz, *The germanic realms in pre-carolingian central Europe, 400-750*, New York 2000, pp. 164-189. Sulla produzione encomiastica di Venanzio Fortunato, cui appartengono i *carmina* dedicati alle due principesse visigote, a testimonianza della fitta rete di relazioni intessuta dal poeta italiano in Gallia (C. La Rocca, *Due ‘adulatori italiani’ al servizio dei re barbarici. Cassiodoro e Venanzio Fortunato*, in *La culture du haut moyen âge. Une question d’élites?*, cur. Fr. Bougard, R. Le Jan, R. McKitterick, Turnhout 2009, p. 224 e pp. 221-237 sul tema), vd. L. Pietri, *Venance Fortunat et ses com-*

due regni che il matrimonio fra la giovane e bella Brunechilde e il potente re merovingio favoriva (*quis crederet autem / Hispanam tibi met dominam, Germania, nasci, / quae duo regna iugo praetiosa conexuit uno?*), ricorda il duro cammino che la principessa aveva dovuto percorrere per raggiungere l'Austrasia. Aveva superato i Pirenei innevati, sconfitto la furia di truci nemici, e guadagnato finalmente la serena e distesa pianura franca¹¹⁰. L'avevano accompagnata il dolore per il distacco e, forse, la tristezza, lo smarrimento per l'ignoto, la paura per le incognite che l'attendevano nel suo nuovo paese e nella sua nuova reggia. Questi stessi accenti diventano ancora più intensi, più permeati di consapevole disperazione, nei versi dedicati all'infelice Galsvinta. Il terribile destino della sorella minore di Brunechilde, che finirà i suoi giorni sotto i colpi dei sicari assoldati da Fredegonda, l'amante del suo sposo, si percepisce già nei brani che ne descrivono la partenza dalla Spagna e l'arrivo in Gallia. Galsvinta, a differenza della sorella, vive sentimenti di totale estraneità; parte ignara della sua sorte e l'unico suo desiderio di esule pare essere la speranza del ritorno. Ma, lamenta Fortunato, *nulli certa dies, nulli est sua certior hora*. Salutano la principessa i gemiti, i pianti della corte e soprattutto della madre che si dispera perché non potrà più svolgere il suo ruolo accanto alla figlia, perduta per sempre¹¹¹. Il matrimonio diventa insomma, per le donne di sangue reale, un allontanamento forzato e definitivo dalla famiglia e dagli affetti. È un viaggio senza ritorno¹¹².

Le promesse spose di principi e di sovrani, che giungevano con il loro seguito presso la corte di un paese straniero, erano per tempo indotte a convertirsi alla religione praticata dai consorti. Questa almeno fu la prassi seguita in maniera rigorosa negli ambienti franchi, legati al cattolicesimo dai tempi di Clodoveo. Non a caso la visigota Brunechilde fu lodata da Gregorio di Tours e da

manditaires: un poète italien dans la société gallo-franque, in *Committenti e produzione artistico-letteraria nell'altomedioevo*, [Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, XXXIX, 2], Spoleto 1992, pp. 720-754; J. George, *Venantius Fortunatus: panegyric in merovingian Gaul*, in *The propaganda of power. The role of panegyric in Late Antiquity*, cur. M. Whitby, Leiden-Boston-Köln 1998, pp. 225-246. Sulla storia personale della visigota Brunechilde, vd. la bibliografia citata in C. Urso, "Buone" madri e madri "crudeli" nel Medioevo cit., n. 653 di p. 202.

¹¹⁰ Venanzio Fortunato, *Carmina*, VI, 1, vv. 113-119, p. 128.

¹¹¹ Venanzio Fortunato, *Carmina*, VI, 5, in particolare i vv. 5, 20, 37- 82, 111-114, pp. 136-139. Sulla triste vicenda di Galsvinta, vd. C. Urso, *Donne e potere* cit., pp. 59 sgg. e n. 151 ove altra bibliografia.

¹¹² Su questa particolare valenza negativa del matrimonio, vd. S. Joye, *Les femmes et la maîtrise de l'espace au haut moyen âge*, in *Les élites et leurs espaces. Mobilité, rayonnement, domination du VI^e au XI^e siècle* [Actes de la rencontre de Göttingen des 3-5 mars 2005], cur. Ph. Depreux, Fr. Bougard, R. Le Jan, Turnhout 2007, pp. 190-194. Sul punto, vd. anche R. Le Jan, *D'une cour à l'autre: les voyages des reines de France au X^e siècle*, in Ead., *Femmes, pouvoir et société dans le haut moyen âge*, Paris 2001, pp. 40-44.

Venanzio Fortunato per la sua conversione dall'errore ariano; a convincerla erano valse le prediche dei sacerdoti e le esortazioni dello sposo Sigiberto. La scelta la trasformò in una sostenitrice formidabile della Chiesa franca¹¹³. Eguale percorso di fede dovette sperimentare la sua sfortunata sorella Galsvinta dopo le nozze con Chilperico I di Neustria. Lo ricorda Venanzio Fortunato, scrivendo: *catholicae fidei conciliata placet*¹¹⁴.

Più tardi, però, Childeberto II acconsentì alla richiesta della mano della sorella Clodosinda da parte del re longobardo Autari, solo perché aveva saputo, precisa il cronista, che “quella gente” si era convertita al cattolicesimo e ciò scongiurava un eventuale passaggio coatto della congiunta alla fede ariana¹¹⁵. Le principesse franche, dunque, assunsero la funzione di vere e proprie ambasciatrici della fede cattolica presso le corti straniere. Non solo rifiutavano di aderire al credo praticato nei paesi ospiti, ma sollecitavano la conversione al cattolicesimo dei loro sposi. Un'altra Clodosinda, ad esempio, fu incaricata dal vescovo di Trevès, Nicezio, di convincere Alboino, il primo dei sovrani longobardi, a rinnegare la sua dottrina religiosa. Alla principessa era stato ricordato l'esempio della nonna, la burgunda Clotilde, anch'essa straniera a corte, che, con le sue continue esortazioni, era riuscita nell'arduo compito di spingere Clodoveo ad abbandonare le sue pratiche pagane¹¹⁶. E Berta, la principessa merovingia sposa del re del Kent Etelberto, si meritò finanche l'elogio di papa Gregorio Magno per aver sostenuto l'opera di proselitismo del monaco Agostino, suo emissario, ed aver svolto presso gli Angli un ruolo che consentiva di paragonarla all'imperatrice Elena, madre di Costantino¹¹⁷.

¹¹³ Greg. Tur., *LH*, IV, 27; Venanzio Fortunato, *Carmina*, VI, 1a, vv. 29-30, p. 130: *Catholico culto decorata est optima coniux / ecclesiae crevit te faciente domus*. Sugli episodi che riguardano Brunehilde e le principesse franche, vd. C. Urso, *Brunehilde «prudens consilio et blanda colloquio»*. (A proposito della regina d'Austrasia in Gregorio di Tours), in «Quaderni Catanesi di Studi classici e medievali», 15 (1986), p. 93 e n. 14; Ead., *Donne e potere* cit., p. 25, e n. 46.

¹¹⁴ Venanzio Fortunato, *Carmina*, VI, 5, v. 246, p. 143.

¹¹⁵ Greg. Tur., *LH*, IX, 25.

¹¹⁶ Su Clodosinda: *Epistolae Austrasicae*, ed. W. Gundlach, MGH, *Epist.*, III, 1, 1892, n. 8, pp. 119-122; su Clotilde, Greg. Tur., *LH*, II, 29-31; *Vita s. Chrothildis*, ed. B. Krusch, *Script. rer. Merov.*, II cit., cc. 5-7 pp. 343-345; e cfr. C. Urso, *Donne e potere* cit., pp. 51-53 e nn. 127-128; e, ultimamente, A. Bernet, *Clotilde: épouse de Clovis*, Paris 2006. Era anche avvenuto, naturalmente, che una principessa longobarda fosse chiesta in moglie da un franco; fra gli esempi, oltre a quello più noto della prima moglie di Carlo Magno già ricordato, possiamo citare il caso di Wisegarda, consorte del sovrano franco Teodeberto, morta nel 547 (C. Urso, *op. cit.*, p. 82).

¹¹⁷ Gregorio Magno, *Registrum epistularum*, XI, 35, in V. Recchia, *Lettere*, IV, pp. 109-110. Sul personaggio e sulla valenza della sua azione, vd. F. Lifshitz, *Des femmes missionnaires: l'exemple de la Gaule franque*, in «Revue d'Histoire Ecclésiastique», 83 (1988), pp. 15-16; J. Tibbetts Schulenburg, *Female sanctity: public and private roles, ca. 500-1100*, in *Women and*

Non a tutte le donne dell'aristocrazia franca fu però concessa una tale libertà di scelta e d'azione. Clotilde, una delle figlie di Clodoveo, era stata data in sposa all'ariano re dei Visigoti Amalarico il quale giunse ad ordinare che la giovane, decisa a non abbandonare la sua *religio*, fosse colpita con lanci di sterco e di altre sostanze immonde mentre si recava in chiesa. Le ingiurie divennero così insostenibili che Clotilde invocò l'intervento armato del fratello Childeberto I¹¹⁸. Una situazione altrettanto difficile dovette affrontare Ingonda, figlia di Sigiberto d'Austrasia e di Brunehilde. La principessa franca aveva sposato Ermenegildo, uno dei due figli ed eredi del sovrano visigoto Leovigildo. La matrigna del giovane, nonché nonna di Ingonda, Gonsuinda (quest'ultima, madre di Brunehilde, dopo essere rimasta vedova di re Atanagildo, aveva sposato Leovigildo), cercò in tutti i modi di persuadere Ingonda ad abbandonare la fede cattolica, la blandì, finché non decise di passare alle minacce, agli insulti e agli attacchi personali. La strattonò, la prese a calci, ordinò che fosse immersa a forza nella piscina battesimale, ma non sortì, pare, alcun risultato. Al contrario, fu Ingonda ad ottenere la conversione di Ermenegildo alla fede cattolica¹¹⁹.

Una principessa giunta da lontano presso le varie corte barbariche poteva vivere pertanto momenti drammatici, nonostante che il suo *status* di straniera in realtà non durasse a lungo: subito dopo le nozze, la moglie, qualunque fosse la sua origine e la sua nazionalità, acquisiva la legge 'personale' del consorte, atto che eliminava ogni conflitto giuridico e legittimava a tutti gli effetti il vincolo

power in the Middle Ages, ed. by M. Erler, M. Kowaleski, Athens-London 1988, pp. 105-106; F.E. Consolino, *Il papa e le regine* cit., pp. 238-239; C. Azzara, *L'ideologia del potere regio nel papato altomedievale (secoli VI-VIII)*, Spoleto 1997, pp. 92-93; J.-M. Rouquette, *L'Église d'Arles aux V^e et VI^e siècles et la mission*, in *L'Église et la mission au VI^e siècle* cit., pp. 33-36; J. Chélini, *La mission d'Augustin de Cantorbéry dans la vision missionnaire de Saint Grégoire le Grand*, *ibidem*, pp. 49-50; J.Z. Lachowicz, *La mujer en el pensamiento de San Gregorio Magno (540-604)* [Extracto de la Tesis Doctoral presentada en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona 2002], in «Excerpta e Dissertationibus in Sacra Theología», 43 (2002), pp. 220-221; C. Martínez Maza, *La cristianización de Britania en dos epístolas de Gregorio Magno*, in «Athenaeum», 90 (2002), pp. 508-519; S. Boesch Gajano, *Gregorio Magno. Alle origini del Medioevo*, Roma 2004, pp. 123 sgg.; I. Wood, *Christianisation and the dissemination of Christian teaching*, in *The new Cambridge medieval history*, I. c. 500-c. 700, ed. by P. Fouracre, Cambridge 2005, pp. 715 sgg.; M. Dalle Carbonare, *Gregorio Magno e i regni dei Franchi e degli Angli*, in *Gregorio Magno, l'impero e i «regna»* [Atti dell'incontro internazionale di studio dell'Università degli studi di Salerno - Osservatorio dell'Appennino Meridionale, con la collaborazione della Fondazione Ezio Franceschini e della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino. Fisciano, 30 settembre-1 ottobre 2004], cur. C. Azzara, Firenze 2008, pp. 29-57; C. Azzara, A.M. Rapetti, *La Chiesa nel Medioevo*, Bologna 2009, pp. 38-43.

¹¹⁸ Greg. Tur., *LH*, III, 10.

¹¹⁹ Greg. Tur., *LH*, V, 38. Su Ermenegildo, vd. B. Saitta, *Un momento di disgregazione nel regno visigoto di Spagna: la rivolta di Ermenegildo*, in Id., *Gregorio di Tours e i Visigoti*, Catania 1996, pp. 53-102.

matrimoniale¹²⁰. Nella Gallia merovingia le fonti dimostrano che non costituiva impedimento al matrimonio reale neanche l'origine servile, oltre che straniera, della futura regina: la vicenda della schiava d'origine anglosassone Baltilde, solo per ricordare un caso legato alla nostra indagine, lo dimostra senza ombra di dubbio. Ella fu la sposa di Clodoveo II e, rimasta vedova, resse il regno in nome dei figli minorenni. Anzi, proprio il ricordo della sua antica *conditio*, suggerisce uno dei suoi biografi, generò in Baltilde un forte spirito di solidarietà verso gli stranieri: infatti, *erat[que] amabilis omnibus, diligens sacerdotes ut patres, monachos ut fratres, pauperes ut domesticos, peregrinos ut filios, quia et ipsa peregrina fuerat, amplexabatur*¹²¹.

Le storie individuali di queste 'speciali' forestiere, tuttavia, non devono trarre in inganno: esse hanno come protagoniste esponenti delle famiglie reali. Allo stesso modo sono stranieri 'speciali' gli ambasciatori e i chierici. Tutti gli altri ebbero a che fare con una mentalità e una legislazione che si avviarono ad essere sempre più ostili.

L'estraneo, lo straniero d'epoca medievale, finì generalmente assorbito nella folta schiera degli esclusi che comprendeva anche «eretici, lebbrosi, ebrei, streghe, sodomiti, ammalati e declassati», e poi ancora, a completare il quadro degli emarginati, «folli, mendicanti, usurai»¹²². Non si hanno notizie, invece, probabilmente fino alla fine del Medioevo, di 'frontiere linguistiche' alla base di ulteriori divisioni ed esclusioni, essendo la società del tempo e in particolare quella altomedievale caratterizzata da un forte multilinguismo¹²³. E, tuttavia,

¹²⁰ Sul punto, vd. C. Urso, *Brunehilde «prudens consilio et blanda colloquio»* cit., n. 14 di p. 93.

¹²¹ *Vita s. Balthildis*, ed. B. Krusch, MGH, *Script. rer. Merov.*, II cit., c. 4B, p. 486 e *passim*. La riflessione è tratta da Ph. Depreux, *Princes, princesses et nobles étrangers* cit., p. 148, dove si ipotizza, pur con grande cautela, che in età carolingia – quella cioè del secondo biografo di Baltilde, autore della versione B della *Vita* –, il matrimonio del sovrano con una donna d'origine servile non doveva essere più praticato. Su Baltilde, vd. C. Urso, *Donne e potere* cit., pp. 71-79.

¹²² J. Le Goff, *Il meraviglioso e il quotidiano nell'Occidente medievale*, trad. it., Roma-Bari 1990, pp. 165, 168.

¹²³ Sul tema, che non sarà qui approfondito, vd., per un primo approccio, G. Constable, *Frontiers in the Middle Ages* cit., pp. 23 sgg. e nn. 68-69 per i riferimenti bibliografici; e cfr. P.J. Geary, *Ethnic identity* cit., p. 20. Difficoltà di comunicazione fra gli ambienti acculturati e quelli pagani, formati da *gens bruta et inrationabilis vel certe idiotae et sine litteris* (*Conventus episcoporum ad ripas Danubii anno 796*, ed. A. Weminghoff, MGH, *Legum Sectio*, III, *Concilia*, II, 1, cit., p. 174) che viveva ai margini dell'impero carolingio, si verificarono, comunque, dal IX secolo in poi, come sperimentarono i missionari operanti in quel tempo in area germanica (G. Bühner-Thierry, *Étrangers par la foi, étrangers par la langue* cit., pp. 263-266). Vd. anche W.A. Goffart, *Foreigners* cit., pp. 275, 284, dove si precisa che Gregorio di Tours non accenna mai ad una lingua franca o a difficoltà di comunicazione fra i sudditi franchi d'origine etnica diversa.

venne messa a punto dai rappresentanti dell'élite culturale romana una diversa, più sottile strategia di emarginazione, una strategia che, per screditare l'avversario, puntava sul grottesco e sul ridicolo¹²⁴. Pioniere era stato Sidonio Apollinare con le sue caustiche informazioni sui rumorosi vicini burgundi che ungevano con burro rancido i capelli e puzzavano di aglio e di cipolla. La loro ingombrante presenza aveva impedito al poeta di soddisfare la richiesta dell'amico Catullinus che gli aveva commissionato un epitalamio per celebrare le sue nozze¹²⁵. La poesia, sosteneva il nobile romano, non poteva avere cittadinanza in un ambiente così inquinato: il letterato aveva in realtà preso le distanze dall'etnia barbara e aveva innalzato un'invalidabile barriera fra i due mondi.

Tanti altri ne seguirono l'esempio, tanti lo seguono ancora oggi.

ABSTRACT

Gli stranieri costituiscono nella società altomedievale una presenza ambigua e complessa: le antiche *consuetudines* germaniche e la legislazione barbarica li proteggevano, esaltando il principio dell'ospitalità, mentre la Chiesa utilizzò a loro vantaggio le proprie strutture (foresterie, *xenodochia*...). Le stesse fonti attestano, tuttavia, l'esistenza di una mentalità ostile che collocava pericolosamente gli stranieri nella folta schiera degli emarginati.

In early medieval society foreigners are an ambiguous and complex presence; the ancient Germanic *consuetudines* and the barbaric laws protected them, exalting the host's duty, while the Church used its own property (guest rooms, *xenodochia*...) to their advantage. Nevertheless, the same sources certify the existence of an adverse attitude that dangerously placed foreigners among the numerous ranks of outcasts.

¹²⁴ G. Halsall, *Funny foreigners* cit., pp. 89-113.

¹²⁵ Sidonio Apollinare, *Epistulae et carmina*, ed. Ch. Luetjohann, MGH, *Auct. Antiq.*, VIII, 1887, *Carm.* XII, pp. 230-231.